

Avv. Annalisa Padoa

Viale Muratori 225, - 41124 Modena – Tel 059 / 4394546 – Fax 059 / 221193
e mail: annalisapadoa@tiscali.it
www.studiolegalepadoa.it

I LEZIONE

LA CTU: RUDIMENTI E BASI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE QUADRO NORMATIVO – PRINCIPI GENERALI

1) LA NOMINA; CHI, QUANDO, COME, PERCHE' RICORRERE AL CTU.

CHI E' IL CTU:

Il CTU (consulente tecnico d'ufficio) è un esperto di un determinato settore, cui si può rivolgere il Giudice ogni volta in cui, ai fini della decisione, necessita del giudizio tecnico di un professionista esperto di una data materia e dotato di particolari cognizioni scientifiche, generalmente mancanti negli esperti di diritto.

Si dice che il CTU è “*l'occhiale del giudice*” perché gli consente di vedere meglio materie a lui con congeniali, nelle quali, per restare nella metafora (che è del grande giurista Calamandrei), il giudice è “miope”.

La CTU, quindi, dovrebbe ingrandire per il giudice cose lontane, per la loro migliore percezione.

L'art. 61 del c.p.c., denominato “consulente tecnico” statuisce:

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Per competenza tecnica si intendono tutte le tecniche non giuridiche.

L'intervento del CTU è facoltativo (il Giudice potrebbe, in teoria, anche essere esperto nelle più disparate materie), così come è discrezionale la valutazione che il Giudice farà dell'elaborato peritale potendolo anche disattendere, essendo il magistrato *peritus peritorum* ossia perito dei periti, espressione con cui si vuole dire che il solo responsabile del giudizio, anche tecnico, è sempre il giudice, in quanto firmatario della sentenza.

Tuttavia, in alcuni casi eccezionali e residuali, l'intervento del CTU è previsto dalla legge come obbligatorio, come nel caso di controversie in materia di compensi professionali (cfr. art. 2233 codice civile che stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene) o nel caso dei sinistri marittimi (art. 599 del codice della navigazione).

Ancora va ricordato che gli esperti fanno parte obbligatoriamente del collegio giudicante in determinati settori (per es. agrario, minorile), dove si è già voluto coadiuvare il/i Giudice/i con persone di particolari competenze nel settore in questione, facendo a priori la scelta, da parte del Legislatore, di affiancare il magistrato togato con persone con particolari conoscenze specialistiche necessarie a pervenire alla decisione migliore possibile e più ponderata (per es. in ambito minorile con psichiatri).

L'esigenza a cui rispondono gli "esperti" risiede nel fatto che normalmente i Giudici, in casi tecnici, non sono forniti della competenza necessaria a pervenire ad un giudizio. Il CTU, dunque, è un ausiliario del Giudice nel senso che integra l'attività di quest'ultimo offrendogli le cognizioni tecniche che il Giudice non possiede per consentirgli una decisione migliore e più ponderata.

Ci intratterremo, in quanto di competenza dei geometri, solo sulle CTU "tecniche" tralasciando tutti gli altri settori, peraltro assai frequenti dove in concreto si svolgono le perizie (pensiamo alle perizie medico-legali nel caso di sinistri che sono forse la maggior parte delle CTU che si svolgono, alle perizie psichiatriche in ambito minorile, alle perizie contabili, informatiche ...).

QUALE E' LA FUNZIONE DEL CTU e COS' E' LA CTU:

Il consulente tecnico d'ufficio svolge la funzione di ausiliario del giudice (o, come spesso si dice, "alter ego" tecnico del giudice) lavorando per lo stesso e assistendolo in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile.

Tuttavia mentre la maggior parte degli ausiliari di cui si serve il giudice si limita a eseguire operazioni materiali e/o preparatorie (per es. custode) la consulenza tecnica di ufficio si inserisce nel processo e ne diviene una sorta di "sub procedimento", regolato in modo preciso dal c.p.c.

Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di *Consulenza Tecnica d'Ufficio* o CTU, termine, quindi, che designa sia la persona che la relazione, a volte creando qualche equivoco.

Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: fornire al Giudice gli elementi tecnici richiesti con il quesito, elementi che il Giudice intende valutare per giungere ad una decisione.

Di qui l'importanza di rispondere in modo completo ed esaustivo al quesito, senza omissioni ma anche senza eccessi, perché il Giudice, nel porre il quesito al CTU, ha già valutato l'importanza delle domande poste al perito ai fini della decisione che poi lui (e solo lui in quanto *peritus peritorum*) dovrà prendere. Quindi dire "di più" o "di meno" rispetto al quesito è un errore non infrequente per il CTU, oltre che interferenza nell'operato del magistrato.

In particolare è importante che il CTU si limiti a fornire apporti solo tecnici al Giudice, in quanto questa è la funzione che il CTU è chiamato a svolgere.

Il CTU, quindi, non deve fornire apprezzamenti su circostanze di fatto, lasciarsi andare ad apprezzamenti su quale parte abbia, secondo lui, ragione e chi torto, ... perché non deve incidere o avere un'influenza diretta sulla decisione della causa. Parimenti il CTU non dovrà pronunziarsi sulla normativa applicabile al caso sottopostogli, in quanto *iura novit curia* ("il Giudice sa il diritto"), espressione con cui si vuole indicare che è il Giudice colui che deve valutare quale sia la normativa applicabile al caso che deve giudicare e non possono essere altri soggetti, soprattutto non in possesso di cognizioni giuridiche, a dirgli quale sia la normativa applicabile.

Il CTU dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve limitarsi a fornire al giudice le risposte ai quesiti posti di volta in volta, in modo obiettivo e imparziale, garantendo il contraddittorio fra le parti e, se nominati, i loro consulenti tecnici (i c.d. CTP).

Va ricordato che la CTU non è vista, processualmente, come un mezzo di prova. Mezzi di prova sono, per es., le testimonianze, la richiesta di interrogatorio formale della controparte (con cui si vuole provocare la confessione della controparte), ...

I mezzi di prova sono gli strumenti con cui le parti intendono provare le loro tesi processuali; alcuni, come i documenti, sono "pre-costituiti" ossia già predisposti e si introducono nel processo semplicemente producendoli nei termini fissati dal codice di procedura civile, altri si dicono "costituendi" ossia si devono formare nel processo (come le testimonianze), con l'ausilio del Giudice.

Orbene, i mezzi di prova costituendi vengono chiesti dalle parti al giudice entro termini ben precisi (con apposite memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.), così come, si ripete, i documenti vengono prodotti entro scadenze perentorie. Se le parti omettono di indicare mezzi di prova, il Giudice non può supplire all'inerzia delle parti e disporli di ufficio; nel caso, poi, di richiesta di prove costituende, il giudice deve valutare che siano ammissibili, rilevanti e pertinenti alla causa di cui si discute (per evitare lungaggini istruttorie).

Diversamente per la CTU, in quanto, come detto, non è un mezzo di prova e quindi non è nella disponibilità delle parti; quindi il Giudice può sempre ricorrere ad una CTU anche se le parti non l'hanno chiesta. La CTU, in altri termini, può essere disposta d'ufficio dal giudice. C'è solamente un limite: il divieto di CTU meramente esplorative, perché il giudice non può supplire all'inerzia delle parti nel fornire la prova dei fatti posti a fondamento della decisione, quindi se le parti non hanno fornito alcuna prova, il giudice non potrà ricorrere alla CTU (a meno che, come vedremo in seguito, non si verta in un ambito dopo l'unica prova è una CTU).

La CTU, inoltre, proprio perché non è un mezzo di prova, può essere disposta in qualsiasi momento del processo (le prove, invece, solo nella fase istruttoria). In tal senso si veda Cass. civ. 13.3.2008: *“La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce normalmente un mezzo di prova, in quanto non è diretta a determinare il convincimento del giudice in ordine alla verità o la non verità di determinati fatti, ma svolge unicamente la funzione di integrare l'attività del giudice offrendogli le cognizioni tecniche necessarie o utili per la decisione”*.

Quindi il Giudice potrebbe, ad esempio, ammettere subito una CTU, fin dalla prima udienza, oppure dopo aver già sentito i testimoni, magari per far chiarezza su alcuni punti dagli stessi evidenziati.

La CTU è ammissibile anche in grado di appello, dove, invece, non sono ammissibili prove diverse rispetto a quelle già proposte in primo grado (eccezion fatta, appunto, per la CTU che, come detto, non è un mezzo di prova). In tal senso si veda Cass. civ. 30.7.1987: *“La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, non una prova vera e propria. In particolare essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, e non può considerarsi, pertanto, soggetta alla disciplina ed alle limitazioni che l'art. 345, comma 2, c.p.c. detta per i mezzi di prova in appello”*

La CTU è ammissibile anche nel giudizio di rinvio dopo che si è svolto quello di cassazione (Cass., sez. I, 7.11.1989, n. 4644), in quanto, si ripete, non incontrate le preclusioni comuni agli altri mezzi istruttori (che, invece, vanno prodotti, se si tratta di documenti, o richiesti, se si tratta di prove costituende, per es. per testimonianze entro termini perentori fissati dal Giudice in primo grado, non essendo ammissibili nuove produzioni in appello).

Le parti, ancora, possono sempre sollecitare il Giudice ad ammettere una CTU, anche al di fuori delle preclusioni istruttorie e possono anche non formulare il quesito che si chiede di sottoporre al Giudice, in quanto è sempre il Giudice che decide se avvalersi di un CTU e delimita l'ambito di indagine del CTU.

La CTU si ritiene non sia un mezzo di prova perché non può sollevare le parti dal c.d. “onere della prova” sulle stesse incombente (art. 2697 c.c.), ragione per cui non sono ammesse CTU esplorative. In tal senso Cons. Stato 21.3.2011: “... *non si può invocare una consulenza tecnica d'ufficio diretta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato, atteso che essa, pur essendo disposta d'ufficio, non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, che devono essere dimostrati alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche da lui non possedute*”.

La CTU, tuttavia, può costituire fonte oggettiva di prova qualora si risolva in uno strumento di valutazione e accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a cognizioni tecniche (per. es. misurazioni acustiche).

In linea generale, non vi è, dunque, per il giudice la possibilità di disporre accertamenti d'ufficio sui fatti posti a fondamento delle affermazioni delle parti e specificamente la consulenza non può essere utilizzata per provare fatti che le parti avrebbero potuto e dovuto provare avvalendosi dei mezzi istruttori previsti dal codice, quali la produzione di documenti, le prove testimoniali, ecc. (Cass., sez. III, 6.4.2005, n. 7097).

Su questa linea si afferma che la richiesta della parte di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, non integrando un'istanza istruttoria in senso tecnico ma solo una sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice, non può mai considerarsi tardiva e sfugge pertanto alle preclusioni istruttorie. Nella pratica quasi sempre la CTU è disposta su richiesta di una parte, alla quale, poi, il giudice imporrà anche il pagamento della perizia, in quanto da lei richiesta, ma la decisione può essere presa anche dal giudice d'ufficio.

Può anche accadere che il Giudice, nel momento in cui debba scrivere la sentenza, si renda conto che necessita di strumenti che una CTU può dargli: in questo caso può riaprire la fase istruttoria e disporre una CTU, indipendentemente dalle richieste delle parti.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione la CTU è ammissibile ogni qual volta essa si riveli l'unico strumento conoscitivo possibile di fatti rilevanti che in nessun altro modo la parte onerata sarebbe in grado provare, richiedendo l'accertamento del fatto l'applicazione di tecniche o tecnologie o comunque di saperi specialistici (v. Cass., sez. III, 8.1.2004, n. 88; sez. lav.,

7.6.2004, n. 10784; sez. lav., 15.10.2003, n. 15448; sez. , 26.11.1998, n. 12000; sez. , 25.9.1998, n. 9584).

2) COME SI DIVENTA CTU. L'ALBO. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CTU:

I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza maturata e della "condotta morale specchiata" - all'interno di uno specifico albo, suddiviso per categorie tenuto dai tribunale del luogo in cui il CTU ha la residenza.

Devono sempre essere presenti le seguenti grandi categorie: 1) medico-chirurgica, 2) industriale 3) commerciale, 4) agricola, 5) bancaria e 6) assicurativa (art. 13 disp att. C.p.c.). Nella realtà ci sono molte più categorie e anche sotto categorie. Ci si può iscrivere solo all'albo del luogo di residenza, ma in più sottocategorie.

Si può essere iscritti a solo un albo, che è quello del luogo di residenza. Tale albo viene rivisto ogni 4 anni, per verificare se permangono, in capo agli iscritti, i requisiti necessari di iscrizione.

La domanda, su fac-simile rilasciato dal singolo Tribunale, è indirizzata in marca da bollo al Presidente del Tribunale e viene vagliata da una commissione.

La domanda deve contenere, a corredo, i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

I documenti possono anche essere autocertificazioni.

In genere si allega anche il curriculum.

Vengono inoltre chiesti pareri dei collegi/ordini di appartenenza dell'iscritto, circa le competenze maturate e la condotta morale del soggetto che intende iscriversi all'albo.

L'art. 15 disp. att. C.p.c. prescrive che ci vuole iscriversi all'albo debba possedere una "speciale competenza tecnica in una determinata materia", che significa che al perito si dovrebbe

chiedere non una competenza generica ma una competenza specifica tecnicamente qualificata (non basta essere ingegneri, non basta essere geometri, non basta essere psicologi... ci vuole una competenza particolare. Il Tribunale di Roma, per es., già richiede competenze particolari e la cosa è oltremodo interessante perché tutela non solo i cittadini che chiedono giustizia, ma anche perché tutela la professionalità dei tecnici non consentendo a chi non abbia raggiunto un livello minimo di professionalità di iscriversi all'albo). Nella pratica l'iscrizione è consentita a chiunque ne faccia domanda e dimostri di essere iscritto ad un ordine e non sia indegno. Così si generano albi con molti iscritti, molti dei quali non posseggono competenze particolari e che magari restano iscritti senza ottenere alcun incarico in quanto i giudici finiscono con il nominare coloro che hanno già testato per capacità per non incorrere in rischi.

Il giudice, però, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale dove presta servizio – quindi rivolgendosi a CTU di altri Tribunali, cosa cui si ricorre sovente per casi delicati, dove è meglio rivolgersi a persone non del luogo, temendo eventuali conoscenze o condizionamenti.

Il Giudice, però, può anche nominare persone non iscritte agli albi di nessun Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso (per es. competenze di nicchia) e col parere del Presidente del Tribunale. Presso la Corte di appello sono normalmente scelti CTU iscritti negli albo dei tribunali del distretto (di norma in Regione).

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato (art. 63 c.p.c.) perché la sua è una pubblica funzione.

Il CTU può anche essere un dipendente, ma in tal caso occorre il consenso del capo-ufficio per poter iscriversi all'albo o per accettare il singolo incarico, se non iscritto all'albo.

Se il Giudice sceglie un CTU non iscritto all'albo, questi può invece rifiutare l'incarico. A volte succede che siano le parti a proporre, di comune accordo, un nome di un CTU al Giudice (in genere un esperto di un settore molto particolare): il Giudice è libero di nominarlo oppure no, anche se di massima, se il nominativo ha già trovato l'accordo delle parti, la scelta ricadrà su quella persona perché godendo della fiducia delle parti ha più possibilità rispetto ad un estraneo totale di pervenire ad una conciliazione.

ASTENSIONE/RICUSAZIONE:

L'applicazione degli istituti è volta a salvaguardare la terzietà e l'imparzialità del consulente tecnico, il quale non deve essere legato a nessuna delle parti del processo.

Il CTU iscritto all'albo può rinunciare alla nomina se ricorrano giusti motivi di astensione, che il Giudice che lo ha nominato deve valutare e che si devono portare a conoscenza del magistrato in tempo utile per la sostituzione del CTU prima della successiva udienza (sono stati ritenuti giustificati motivi malattie di familiari, carichi eccessivi di lavoro che potrebbero portare a

ritardi nello svolgimento dell'incarico ma anche, come sopra ricordato, l'incompetenza nella particolare materia sottoposta al CTU).

Il rifiuto o la mancata esecuzione dell'incarico costituisce reato (art. 366, comma 2, c.p.) oltre che illecito disciplinare.

La richiesta di astensione si deposita o si spedisce alla cancelleria del Tribunale almeno 3 giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione.

Il CTU, invece, deve rinunciare all'incarico negli stessi casi previsti per l'astensione del Giudice (essendo "giudice della parte tecnica" della causa vi è equiparato), casi nei quali le parti possono anche ricusarlo, non essendo garantita la sua terzietà e imparzialità. In questi casi, così come il Giudice viene sostituito, così si sostituisce anche il CTU.

L'art. 51 c.p.c. elenca questi casi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico*
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa (2).*

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza

Sono valido motivo di astensione o ricusazione l'aver già prestato la propria opera per conto di una delle parti (ad es. se il giudice non si avvede che agli atti di una parte vi è già una perizia stragiudiziale di un perito).

La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio si presenta anch'essa almeno 3 gg prima dell'udienza; dopo la scadenza del termine è precluso definitivamente la possibilità di far valere la situazione di incompatibilità, che resta sanata.

I casi più frequenti di astensione/ricusazione riguardano, quindi, rapporti di parentela o di inimicizia, oppure l'aver redatto una perizia *ante causam* per una delle parti, relativa ai vizi/difetti per cui è processo. I casi di ricusazione sono tassativi, mentre quelli di astensione no, rientrandovi le “gravi ragioni di convenienza” che si possono interpretare in modo ampio.

Sull'astensione o ricusazione decide il Giudice del processo dove il CTU è chiamato a prestare la sua opera.

Salva un'esigenza di fondo di rotazione degli incarichi (sulla quale vigila lo stesso Presidente del Tribunale: artt. 22 e 23 disp. att. c.p.c.), non vi è naturalmente un diritto di ciascun iscritto all'albo di essere nominato, stando al Giudice la valutazione della sua idoneità, capacità e diligenza nell'esecuzione degli incarichi e dunque dell'opportunità della sua nomina (Cass., sez. II, 12.4.2001, n. 5473), ragione per cui alcuni soggetti ricevono molte nomine (alcuni CTU fanno questo come “mestiere) ed altri nessuna. Molti legali, però, auspicano una maggior rotazione dei CTU, perché nella pratica finiscono per essere nominati quasi sempre gli stessi CTU. Nessun CTU può avere più del 10% degli incarichi affidati dall'ufficio giudiziario (10% che si dovrebbe calcolare sui vari settori in cui si divide l'albo). Il conferimento degli incarichi deve essere trasparente, molti tribunali si stanno dotando di sistemi informatici per scegliere i CTU (chi ha avuto meno incarichi, a parità si segue l'ordine alfabetico o il più giovane CTU iscritto....).

Il Giudice deve segnalare al cancelliere chi nomina come CTU e il compenso liquidato. E' il Presidente del Tribunale che deve vigilare sull'affidamento degli incarichi.

Dall'albo si può essere cancellati: su domanda dell'interessato, a seguito della periodica revisione dell'albo (che può avvenire anche a campione ed è doverosa per verificare il perdurare dei requisiti), qualora siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione, come conseguenza sanzionatoria di un illecito.

3) NOMINA E GIURAMENTO DEL CTU:

La nomina del CTU è fatta dal Giudice con un provvedimento chiamato ordinanza (art. 191 c.p.c.). Tale ordinanza viene comunicata a cura della cancelleria al CTU tramite fax, PEC, sistema che diverrà lo strumento principe per tale comunicazione o, presso alcuni Tribunali, viene ancora notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario.

In casi di particolare complessità il Giudice può nominare un collegio di periti ossia più CTU, in genere in numero dispari con uguali o complementari specializzazioni (in genere avviene in materia medica in seguito a sinistri che richiedono competenze multi-disciplinari, per es. uno psichiatra oltre al medico-legale). La nomina plurima dovrebbe comportare una partecipazione collegiale alle operazioni; tuttavia, non è escluso che fra i componenti del collegio di possano

distribuirsi compiti e attività, purché ciò risulti dall'atto di conferimento dell'incarico (Cass. 94/6500; 88/2371) e i risultati dell'attività di ciascuno siano resi noti agli altri e da questi valutati. Qualora, vi sia disaccordo tra i CTU dovrà essere presentata una relazione da ciascuno o una relazione di maggioranza e di minoranza.

Il provvedimento di nomina del CTU fissa già l'udienza alla quale il CTU dovrà comparire per prestare giuramento davanti al Giudice, udienza alla quale il CTU si deve presentare salvo i casi di astensione di cui abbiamo sopra detto.

Il provvedimento di nomina del CTU deve già contenere i quesiti, ossia le domande alle quali il CTU dovrà rispondere redigendo la sua perizia, in modo che il CTU si renda conto della materia del contendere e se è competente oppure no prima ancora di recarsi in Tribunale e accettare l'incarico.

Nonostante oggi l'art. 191 c. p.c. dispone che il quesito deve già essere formulato, in caso di omissione i quesiti si formulano all'udienza di giuramento del CTU, avvalendosi della sua esperienza e dell'ausilio dei legali delle parti; comunque anche se il quesito è già stato formulato è bene che il CTU lo esamini e si chiarisca eventuali dubbi in sede di udienza. Infatti dal dialogo tra il Giudice e gli avvocati, da una parte, ed il CTU dall'altra emergono imprecisioni o lacune nel linguaggio giuridico di giudici e avvocati che il CTU può chiarire e si può modificare il quesito.

Inoltre un dialogo con il Giudice su cosa in concreto questi si aspetta dal CTU può solo portare ad una perizia migliore, che risponda ai quesiti sottoposti e li interpreti correttamente, dato che spesso sussistono dubbi e problemi di formulazione del quesito.

A tal fine è consigliabile, sia che il quesito sia già stato apprestato dal Giudice con il provvedimento di nomina del CTU sia che si formuli in sede di udienza di giuramento del CTU, che il CTU chiarisca immediatamente in udienza dubbi sul quesito, per evitare problemi in sede di redazione della perizia, chieda chiarimenti, precisazioni....

Se non sussistono casi di astensione/ricusazione, all'udienza fissata dal Giudice il CTU compare e accetta l'incarico con il giuramento di rito: *“Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”*.

All'udienza di giuramento il CTU declina le proprie generalità, che vengono scritte a verbale in modo che i legali abbiano tutti i riferimenti del CTU da comunicare ai loro CTP.

Il CTU, inoltre, determinerà la data, l'ora e il luogo d'inizio delle operazioni peritali.

Sempre all'atto di udienza il CTU ritirerà i fascicoli di parte dei legali contenenti le copie degli atti e dei documenti prodotti dai legali medesimi, atti e documenti che gli serviranno per la CTU e che deve leggere perché riportano le posizioni delle parti e le domande che esse formulano con la causa al Giudice.

Il CTU chiederà - se necessario - l'autorizzazione ad avvalersi del mezzo proprio e l'autorizzazione a ricorrere ad ausiliari, per es. per effettuare misurazioni tecniche. Eventuali ausiliari, però, sono sotto la responsabilità del CTU, che ne deve far proprie le conclusioni e se ne assume ogni responsabilità (difatti gli ausiliari non giurano e normalmente il Giudice non conosce nemmeno i loro nominativi). L'autorizzazione del Giudice ad avvalersi di ausiliari è importante in quanto costituisce presupposto per il rimborso delle spese derivanti dall'ausilio del terzo, spese che diversamente restano a carico dello stesso consulente e non giustificano una maggiorazione del suo compenso.

Le operazioni possono iniziare o direttamente in loco per consentire subito al CTU e ai CTP di esaminare i luoghi di causa o presso lo studio del CTU, quando il CTU preferisca prima incontrare i CTP e concordare con loro come procedere nella perizia. La scelta su dove iniziare le operazioni è rimessa al CTU. E' consigliabile fissare giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali in sede di giuramento, perché così facendo tale indicazione risulta dal verbale di udienza e diventa onere dei legali avvisare i rispettivi CTP. Altrimenti, se il CTU non indica il giorno di inizio delle operazioni peritali (cosa comunque possibile), dovrà poi comunicarlo ai CTP con un mezzo che garantisca la prova di avvenuta comunicazione (con racc. a.r., fax, telegramma, pec).

Il Giudice fissa un termine per il deposito della perizia che decorre generalmente dal primo incontro fra il CTU e i CTP (che si chiama data di inizio delle operazioni peritali), se il CTU non fissa tale incontro, il Giudice deve fissare un termine con decorrenza dal giorno dell'udienza, quindi è consigliabile fissare subito la data, per evitare di non rispettare il termine concesso e dover, poi, chiedere una proroga. Tra il giuramento e la data dell'inizio delle operazioni peritali il CTU dovrebbe studiarsi i fascicoli di parte dei legali, per arrivare a tale incontro con i CTP preparato e potendo chiedere loro i chiarimenti del caso (anche i CTP dovrebbero arrivare all'incontro preparati, avendo ricevuto dai legali copia degli atti processuali, cosa che non sempre avviene).

Il CTU, inoltre, chiede un fondo spese, che il Giudice pone generalmente a carico della parte che ha sollecitato la CTU (o in solido fra loro a carico di tutte le parti). Il CTU può anche non chiedere il fondo spese, in tal caso in sede di liquidazione finale della sua parcella verrà disposto per il suo compenso.

4) LA RELAZIONE DEL CONSULENTE E LA SENTENZA DEL GIUDICE. VALUTAZIONE IN SENTENZA DELLA CTU

Il deposito della relazione scritta deve avvenire nel rispetto del termine assegnato dal Giudice e si effettua in Cancelleria, con verbale redatto dal Cancelliere, consegnando un originale e tante copie quante sono le parti.

Si tratta di un termine ordinatorio e quindi prorogabile dal Giudice istruttore purchè la richiesta di proroga (la quale deve indicare e motivare le ragioni del ritardo) sia stata depositata prima della scadenza del termine. E' ammessa solo in casi particolarmente gravi una seconda richiesta di proroga, quindi si consiglia ai CTU di valutare preventivamente il tempo che occorrerà per fare una perizia del tipo richiesto, e poi chiedere già di conseguenza il termine che, a priori, appare congruo (30, 60, 90, 120 giorni).

Il ritardo, se rilevante, nel deposito della relazione può in effetti determinare la nullità della consulenza, ma solo ove a detto ritardo sia conseguito un pregiudizio al diritto di difesa delle parti.

Le conseguenze del ritardo, pertanto, operano su piani diversi.

Da un lato, la riduzione del compenso spettante al consulente, stante il disposto dell'art. 52, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e riduzione di un quarto degli altri onorari). Oggi quando il CTU deposita la perizia deve indicare se il deposito è avvenuto fuori termine.

Dall'altro lato, la rilevanza del comportamento del consulente ai fini della verifica della ragionevole durata del processo. In estrema sintesi occorre dire che nel caso in cui un processo duri troppo a lungo (si considera ragionevole una durata di circa 3 anni per grado di giudizio) la parte può chiedere in risarcimento allo Stato Italiano per "violazione del termine di durata ragionevole del processo", ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto). La durata del processo impone di considerare la complessità del caso (i 3 anni di durata sono indicativi), ma in esso si calcola non solo il comportamento delle parti (che potrebbero chiedere rinvii ingiustificati) e del giudice del procedimento, ma anche di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione, tra cui rientra il consulente tecnico d'ufficio che potrebbe ritardare il processo non depositando la CTU e, quindi, provocare uno slittamento dei tempi della causa (Cass., sez. I, 30.10.2003, n. 16315). In questo quadro è stata affermata la responsabilità di un CTU per i danni pagati in esito ad un giudizio civile, conseguenti alla condanna dell'amministrazione per eccessiva durata del processo e determinati dall'ingiustificato ritardo del professionista nel deposito della relazione peritale.

Inoltre è logico supporre che il Giudice tenda a non rinominare come CTU persone che hanno depositato oltre il termine l'elaborato peritale (così come coloro le cui perizie non sono esaustive o presentino lacune), proprio perché l'incarico è fiduciario. Inoltre il ritardo è anche illecito disciplinare.

Gli accertamenti e le valutazioni del consulente non sono vincolanti per il Giudice, il quale può certamente disattendere i risultati della consulenza quando emanerà la sentenza (in questo caso il compenso, già erogato al CTU non dovrà essere restituito, ma è presumibile che quel singolo magistrato non rinomini più un consulente che non gli è stato di aiuto alcuno ma che, al contrario, ha rappresentato un costo per le parti). Quindi il Giudice ha la facoltà e non l'obbligo di disporre la CTU e quando la dispone può sempre formare liberamente il suo convincimento, sulla base di altri mezzi di prova, disattendendo la CTU.

Se il giudice disattende la CTU, però, deve fornire adeguata motivazione, chiarendo i motivi per i quali la consulenza deve ritenersi inattendibile o errata o inutile (Cass., sez. lav., 21.8.2003, n. 12304), eventualmente rinnovando la consulenza, ricorrendo a altro esperto...

Il Giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, invece, e intenda farle proprie in sentenza non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475).

Quindi nei casi prettamente tecnici, il Giudice può richiamare le conclusioni cui è giunto il CTU nella sentenza e concludere come il CTU, con ciò sgravandosi dai propri compiti, ragione per cui diventa molto importante che la perizia sia logica e motivata in maniera corretta, diventando, in questi casi, valido ausilio del magistrato e alleggerendogli i compiti.

Invece se il giudice disattende la CTU, occorre uno sforzo motivazionale maggiore, proprio perché la sentenza andrà in una differente direzione rispetto alle risultanze tecniche.

La CTU depositata in Cancelleria resta per sempre agli atti di quella causa, quindi occorre scrivere la consulenza in maniera corretta, perché si può essere chiamati anche dopo molti anni a renderne conto, per es. quando il giudice redigerà la sentenza (cosa che può avvenire anche 5, 6, 8 anni dopo la perizia) o ancora si può essere convocati davanti alla Corte di appello se la causa avrà un giudizio di secondo grado per chiarimenti o per integrare la perizia resa.

Ancora, se la perizia è stata fatta in sede di ATP (su cui parleremo in seguito) e poi segue una causa, il CTU può essere chiamato a chiarimenti, anche dopo molto tempo dal deposito della perizia (tempo che non si può quantificare, dipende dalla velocità del singolo Tribunale e/o Giudice). Diventa, quindi, fondamentale, che il lavoro svolto sia corretto proprio perché resta agli atti.

In calce alla perizia vanno prodotti in copia i verbali delle operazioni peritali, le perizie di parte fatte pervenire dai CTP al CTU nei termini fissati, i calchi e rilievi eseguiti.... Occorre ricordarsi di depositare anche i fascicoli di parte dei legali che serviranno al giudice per fare la sentenza e che si sono ritirati all'atto del giuramento.

Spesso quando si ricorre ad un CTU si può dire che il consulente tecnico finisce quasi per decidere l'esito della controversia, avendo la sua relazione importanza fondamentale nell'economia processuale. Questa condizione dovrebbe richiamare tutti i tecnici sul senso di responsabilità che assumono quando sono chiamati a espletare queste funzioni. Difatti non è detto che un buon tecnico sia anche un buon consulente tecnico, poiché per svolgere efficacemente l'attività di ausiliario del giudice un tecnico deve possedere particolari conoscenze e qualità, in un certo senso anche autonome, rispetto alle mere competenze scientifiche e professionali oltre a un minimo di cognizioni giuridiche e di linguaggio giuridico che presiedono lo svolgimento della CTU e che il giudice e gli avvocati usano. Nello stesso tempo la perizia, che deve essere letta e compresa da giudice e avvocati, non deve essere troppo tecnica. Occorre, quindi, un grande sforzo da parte del CTU, al quale si chiede di conoscere il lessico giuridico per comprendere gli atti processuali e di non usare oltre misura il lessico tecnico per redigere un elaborato comprensibile ad un esperto di diritto.

5) IL CONTENUTO DELLA CTU

Non ci sono norme che impongono un contenuto della CTU, tuttavia, sulla base di una prassi consolidata negli anni, possiamo individuare nella perizia alcune parti:

- 1) **epigrafe**: è l'intestazione, dove ci sono i dati di riferimento della causa (che si trovano negli atti processuali: numero di ruolo generale della causa, il cosiddetto RG, il Giudice cui la causa è assegnata, il nome delle parti e dei legali). In questa parte il CTU ricopia i quesiti e in sintesi le posizioni delle parti in causa (cosa chiedono con la causa al giudice);
- 2) **parte narrativa (o premessa)**: è la parte in cui il CTU descrive come e quando si sono svolte le operazioni peritali (le date degli incontri con i CTP e le parti, riassume le osservazioni dei CTP, ...). E' sufficiente allegare i verbali delle operazioni in calce alla CTU, ma un riassunto delle operazioni medesime, comunque, è sempre buona norma, specie se i verbali sono scritti a mano, per agevolare la lettura del giudice e dei legali. Non serve che il CTU si dilunghi su questioni irrilevanti, pacifiche o non pertinenti, mentre deve dare atto delle posizioni e osservazioni dei CTP (le cui perizie di parte, comunque, si allegano alla CTU). In questa parte, vengono indicati eventuali riferimenti normativi, ai tipi di strumenti utilizzati e i certificati di taratura, ...
- 3) **Parte descrittiva**: il CTU descrive i luoghi di causa ispezionati, con corredo fotografico ed espone i fatti che gli occorreranno per rispondere ai quesiti presentando i risultati delle prove fatte.
- 4) **Parte conclusiva**: è la parte in cui il CTU risponde ai quesiti, la più importante perché trae le conclusioni del lavoro svolto.

6) NULLITA' DELLA CTU

Se da una parte il *sapere tecnico* è una componente ovvia per la figura del consulente tecnico (altrimenti non dovrebbe nemmeno risultare iscritto all'albo), non altrettanto può dirsi per il *sapere giuridico*, che, con questo corso, si vuole in parte cercare di incrementare perché senza di esso un CTU si trova in grosse difficoltà operative, dovendosi rapportare con avvocati e giudici.

Infatti la preparazione dei professionisti tecnici nella materia della procedura civile è carente per non dire frequentemente assente, con ciò facendo incorrere i CTU, anche in buona fede, in errori che possono comportare la nullità della perizia o a mancate nomine future. Viceversa un buon CTU può sperare in altre nomine da parte dei giudici, oppure da parte degli avvocati come CTP, qualora questi ne abbiano apprezzato il lavoro in altro processo come CTU. Spesso, poi, i CTU si rapportano con il Giudice o i CTP con gli avvocati delle parti parlando linguaggi completamente diversi, con problemi di intesa reciproca, dimenticando che sono loro in quanto tecnici che si inseriscono in un processo legale, quindi lo sforzo maggiore di adattamento al linguaggio legale spetta al tecnico (in buona sostanza il giudice non deve sforzarsi di comprendere una CTU troppo tecnica, è il CTU che deve sforzarsi di renderla comprensibile ad un giurista).

Pertanto per il tecnico, per sua stessa natura non “tecnico del diritto” si impone la conoscenza approfondita delle norme che gli consentano di poter svolgere nel migliore dei modi l'incarico, mettendosi al riparo da eventuali spiacevoli conseguenze. In tale quadro è pregevole l'odierna iniziativa del collegio dei geometri volta a formare CTU con le conoscenze anche giuridiche necessarie per poter affrontare al meglio le nomine a CTU, iniziativa che dovrebbe forse essere “istituzionalizzata” nel senso di rendere obbligatorio per coloro che desiderano iscriversi all'albo dei CTU la frequenza ad un corso simile a questo dato che molto spesso si rinvengono CTU senza un minimo di conoscenze giuridiche, fermo restando, ovviamente, che l'esperienza è molto importante e a volte supplisce a lacune varie.

Essenzialmente tutti i comportamenti del CTU che non si attengono a quanto sopra fin qui esposto sono cause di nullità dell'elaborato peritale, perché ledono il principio del contraddittorio, che permea di sé tutto il processo civile (per es. non convocare uno dei CTP ad un incontro). Il consulente tecnico deve sempre garantire il rispetto del contraddittorio non inibendo alle parti e ai loro consulenti di partecipare alle attività ispettive, conoscitive in senso lato, permettendo loro di fornire valutazioni anche antitetiche al proprio operato (che vanno viste come “gioco delle parti” fisiologico: per es. è normale che una quantificazione dei danni sia considerata eccessiva dal soggetto tenuto al pagamento e eccessivamente modesta da chi tale somma deve percepire!).

Per fare alcuni esempi frequenti, durante lo svolgimento delle operazioni peritali il CTU non deve mai anticipare le conclusioni cui giungerà, pena la nullità, in quanto potrebbe essere tacciato di avere preconcetti. Solo con l'invio ai CTP della bozza di relazione le parti possono

conoscere quale sarà, di massima, la decisione del CTU (salvo le modifiche alla perizia che il CTU apporterà lette le consulenze di parte).

E' importante che la CTU non sia nulla in quanto si riflettono sulla sentenza gli eventuali errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del CTU che, senza l'autorizzazione del giudice, abbia chiesto chiarimenti alle parti, assunto informazioni da terzi ed esaminato documenti e registri non prodotti in causa (chiaramente se poi il giudice le riprende nella sentenza).

Va sempre ricordato, tuttavia, che la nullità della CTU è relativa, ossia può essere fatta valere solo dalla parte interessata (non quindi d'ufficio dal Giudice), per es. dalla parte non convocata ad un incontro.

La parte solleverà l'eccezione tramite il legale, attraverso la proposizione di apposita eccezione nel primo atto difensivo o alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale, restando - in mancanza – la nullità sanata (Cass., sez. III, 17.3.2005, n. 5762; sez. II, 9.2.1995, n. 1457).

Ad esempio, non sarà interesse della parte sollevare l'eccezione se la perizia le è favorevole, ragione per cui in genere si attende il deposito della CTU per leggerla e solo dopo si valuta se far valere le eccezioni oppure no.

Casi più frequenti di nullità sono:

- 1) mancato avviso di inizio o prosecuzione delle operazioni peritali alle parti;
- 2) acquisire da una delle parti documenti non prodotti in giudizio;
- 3) effettuare incontri solo con una parte (o il suo legale o il suo CTP);
- 4) mancata sottoscrizione della perizia

7) IL COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO. LA LIQUIDAZIONE.

Il compenso viene liquidato dal giudice (è il giudice della causa nella quale la consulenza è stata espletata) applicando i criteri di cui alla tabella allegata al D.M. 30.5.2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

La liquidazione (la quale ha la funzione di rendere esigibile il compenso) avviene con decreto (soggetto ad impugnazione ai sensi dell'art. 170 D.P.R.30.5.2002, n. 115), il quale provvede pure ad indicare la parte (o le parti) tenute al pagamento della somma liquidata. Il provvedimento di liquidazione ha natura giurisdizionale.

Se la CTU è chiesta da una parte, il giudice generalmente pone sulla stessa l'onere di pagare il perito.

La prassi, negli ultimi anni sempre più frequente, di porre a carico di tutte le parti del giudizio in solido tra loro il compenso appare rispondente ad un'esigenza di equità, laddove l'accertamento risponde ad un interesse comune alle stesse parti, nonché di tutela della ragione creditoria del consulente, il quale disporrà di più patrimoni sui quali contare per la soddisfazione del proprio credito. Per i non abbienti, ammessi al gratuito patrocinio, questo copre sia i costi di CTU che di CTP. Si ricorda che in questo caso non si può chiedere né accettare alcun compenso dalla parte, nemmeno se spontaneo, in quanto costituisce grave illecito disciplinare.

Quanto alle spese relative alle prestazioni rese dai CTP, va ricordato che le stesse devono considerarsi, quando detta assistenza tecnica è stata utile e non superflua, spese ripetibili nei confronti del soccombente condannato alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. ma, nelle more della sentenza, ogni CTP va pagato a cura della parte che l'ha nominato.

Con la sentenza che definisce il giudizio la parte vittoriosa si vedrà rimborsare la CTU se l'ha provvisoriamente pagata, ma ciò ha rilevanza solo nei rapporti interni fra le parti in causa, non verso il CTU. I rapporti tra la sentenza che definisce il giudizio e il decreto di liquidazione, dunque, sono interdipendenti nei confronti del CTU (che normalmente sarà stato pagato anni prima della sentenza).

Non va dimenticato che mentre il decreto di liquidazione è reso nei confronti del CTU e può essere impugnato oltre che dalle parti anche dallo stesso CTU (in genere per l'esigua somma liquidata), rispetto al giudizio e alla sentenza che lo definisce il consulente è un soggetto estraneo cui non è assicurato il contraddittorio né un diritto di impugnazione e che quasi sempre non è nemmeno a conoscenza di come il giudizio si concluderà (la sentenza non gli deve essere comunicata).

Avverso il decreto di pagamento emesso a favore del CTU il CTU stesso, le parti processuali, compreso il pubblico ministero nei processi in cui c'è la sua presenza, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. La comunicazione del decreto di pagamento avviene tramite PCT, molto diffuso è ancora il fax o la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario. Il processo che definisce l'onorario del CTU è molto rapido, processualmente è un processo speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato giudiziari.

L'opposizione non sospende l'efficacia esecutiva del decreto, a meno che il magistrato, su istanza delle parti processuali e quando ricorrono gravi motivi, sospenda l'esecuzione provvisoria

del decreto, anche se è consigliabile al CTU non agire in attesa della decisione definitiva sul compenso.

Il decreto di liquidazione del compenso, decorso il termine per impugnarlo, diviene definitivamente esecutivo e quindi non più modificabile. Il CTU se non pagato spontaneamente può agire esecutivamente chiedendo l'apposizione della formula esecutiva in calce a copia del decreto.

La richiesta di liquidazione compensi va depositata entro 100 giorni dal compimento delle operazioni peritali, pena la prescrizione del diritto agli onorari (art. 71 DPR 115/2002) o entro 200 giorni se si tratta di trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno. Si consiglia di depositare la nota spese unitamente alla CTU per evitare dimenticanze.

Nella domanda si deve indicare chiaramente: il numero e la natura del procedimento cui si riferisce la richiesta, le proprie generalità ed in particolare il proprio codice fiscale e partita iva, nonché il proprio domicilio fiscale. Il trattamento fiscale dei compensi dell'ausiliario del giudice è diversificato a seconda della qualità dello stesso ausiliario. E' fondamentale pertanto che lo stesso ausiliario indichi in maniera chiara e precisa la sua condizione sotto il profilo strettamente fiscale:

- 1) se è lavoratore dipendente ovvero se esercita attività di lavoro autonomo (esercizio abituale di arte o professione);
- 2) se è soggetto ad I.V.A. ovvero se la sua prestazione è esente, indicando la norma che prevede l'esenzione;
- 3) se è tenuto al pagamento del contributo previdenziale ed in che misura.

Ovviamente dovranno essere sempre e comunque indicati codice fiscale e domicilio fiscale.

8) ONORARI

Gli onorari possono essere fissi, variabili o commisurati al tempo, occorre quindi precisare se si richiede un onorario fisso, variabile oppure commisurato al tempo. Per quanto riguarda l'ammontare degli stessi valgono gli importi di cui alle tabelle allegate al DM 30 maggio 2002 sopra citato.

Per gli onorari commisurati al tempo ogni vacanza è pari a due ore.

Per ogni giorno possono essere pagate al massimo quattro vacanze. In ogni caso l'onorario della prima vacanza è pari a € 14,68, mentre per le successive l'onorario è pari a € 8,15.

E' previsto l'aumento sino al 20% degli onorari se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato (art. 51 DPR 115/02) ovvero il loro raddoppio se trattasi di perizia di eccezionale complessità o importanza (art. 52 DPR 115/02). Gli stessi onorari peraltro sono diminuiti di un quarto se la perizia non è conclusa nel termine previsto ed eventualmente prorogato dal giudice, salvo che il ritardo non sia dovuto a fatti imprevedibili e non addebitabili al perito o consulente tecnico (art. 52 DPR 115/02): in questi casi inoltre non vengono retribuite le prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine finale per l'esecuzione della prestazione medesima.

Per gli onorari variabili il giudice deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

9) SPESE

Tutte le spese devono essere documentate (art. 56 DPR 115/02), pena il mancato rimborso.

Ai periti che sono chiamati a svolgere il loro incarico fuori della città di propria residenza è riconosciuto il trattamento previsto per i dipendenti statali (vedi legge n. 836/73). Le spese di trasporto, anche in mancanza di qualsiasi documentazione, saranno liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati a servizio pubblico in modo regolare, esclusi gli aerei (art. 55 DPR 115/02). Sono esclusi in ogni caso i rimborsi per il pagamento di soprattasse corrisposte in vettura per mancanza di biglietto o cambio classe. L'uso del mezzo proprio (o dell'aereo o comunque di mezzi straordinari) deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice (art. 15, co. 1 L. 836/73) e si consiglia di chiederlo in sede di giuramento, altrimenti non verranno rimborsate le relative spese (oppure si potrà fare istanza al giudice successivamente, se l'esigenza sorge durante lo svolgimento della CTU). Vengono rimborsate le spese autostradali previa esibizione dei relativi scontrini di pedaggio, nonché un quinto del prezzo medio di un litro di benzina nel periodo considerato, moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi (art. 15 L. 836/73 come modificato dall'art. 8 L. 417/78). L'interessato dovrà quindi produrre dichiarazione indicante il tragitto percorso e l'esatto chilometraggio totale. Per gli spostamenti da un luogo all'altro della località dove si svolge la missione non è dovuto alcun rimborso per spese di trasporto o altra indennità: sono escluse quindi dal rimborso le spese per autobus, taxi o vaporetto urbano. E' altresì escluso il rimborso delle spese per il parcheggio (art. 15, ult. Comma L. 836/73).

II LEZIONE: LO SVOLGIMENTO DELLA CTU

1) IL CTP E LA SUA NOMINA: CHI E' IL CTP, FUNZIONI, CHI PUO' RICOPRIRE L'INCARICO?

L'art. 87 c.p.c. consente espressamente alla parte di avvalersi di un consulente tecnico di parte (detto CTP) nei casi e con i modi stabiliti dal codice. L'art. 87 espressamente sancisce: *“La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice”*. Quindi mentre gli avvocati possono anche essere più di uno, il CTP deve sempre essere uno. La norma, inoltre, è importante perché affianca il CTP al legale, e parla di assistenza alla parte fatta sia dal legale che dal CTP, sottolineando come costui è un po' *“l'avvocato della parte tecnica”*.

La norma è ripresa dall'art. 201 c.p.c.: il Giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente tecnico d'ufficio, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal Cancelliere, un loro consulente tecnico di parte, il CTP.

Il CTP, in altri termini, viene nominato solo se si procede ad una CTU e se c'è un CTU.

Normalmente la nomina del CTP viene fatta all'udienza in cui giura il CTU.

Il consulente tecnico di parte non è altro che un soggetto dotato di particolari competenze tecniche analoghe a quelle del CTU, al quale una parte in causa conferisce l'incarico di affiancare il consulente tecnico nominato dal giudice nell'esecuzione del suo incarico e svolgere le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto. E', come abbiamo detto, il *“legale della parte tecnica”*.

La parte può anche decidere di non avvalersi di un CTP (vi può rinunciare, essendo suo diritto così come può rimanere contumace, ossia non difendersi con il ministero di un legale, scelte da cui non scaturisce per forza il perdere la causa; senza dubbio, però, il giudice non ascoltando le ragioni di una parte ma solo quelle dell'altra non avrà il quadro completo della situazione).

La scelta del CTP è libera (non è necessario che il CTP sia iscritto ad appositi albi), chiaramente sarà onere della parte – in ciò coadiuvata dal difensore – quella di scegliere un soggetto capace e perito della materia di cui si controverte.

Se una parte ha particolari cognizioni può svolgere anche la funzione di CTP nello stesso processo a suo favore (per es. se un geometra è chiamato in causa o agisce come attore in una

causa, all'atto della CTU può autonominarsi CTP, cosa comunque sempre sconsigliata per la mancanza di obiettività).

Con la nomina del CTP le parti del processo possono essere difese in modo appropriato anche da un punto di vista tecnico (per quello normativo ci pensa il legale).

Si tende a paragonare la figura del CTP a quella dell'avvocato perché entrambi, l'uno nella fase processuale intesa in senso stretto, l'altro delle operazioni peritali, appoggiano le ragioni di una delle parti in causa cercando di convincere della fondatezza delle ragioni di una parte. Il CTP, dunque, è un "avvocato tecnico".

Il CTP assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all'interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato.

Il CTP, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina, anche se con la sentenza che definisce il processo il giudice può porre le spese anche del CTP oltre a quelle del CTU a carico del soccombente (ciò è facoltativo, invece quelle del CTU vengono sempre regolamentate con la sentenza, ma sul punto ci intratteremo in seguito).

La nomina del CTP è facoltativa ma è comunque subordinata all'intervento nel processo di un consulente tecnico d'ufficio, cioè solo se il Giudice nomina un CTU la parte può nominare un CTP. In ciò non va confusa la CTP con "la perizia in vista del processo" o ante causam che normalmente nei casi tecnici le parti, magari consigliate dai legali, fanno redigere ad un tecnico (che poi, se seguirà la CTU, diventerà CTP).

Comunque se la parte non nomina un suo CTP ciò nulla toglie al fatto che il CTU debba sempre operare in modo imparziale e obiettivo, senza nulla dedurre da tale mancata nomina. E' un po', parallelamente, quanto avviene per il Giudice qualora una parte rimanga contumace, ossia non si costituisca: non è dato desumersi, da tale mancata difesa, la colpevolezza o il torto.

Il CTP abbiamo detto che non deve necessariamente essere iscritto ad un albo, poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è di natura fiduciaria e di diritto privato (la parte potrà nominare chi vuole, anche una persona incompetente in quella materia, chiaramente poi le conseguenze negative di tale scelta verranno scontate dalla parte medesima).

Ciò non toglie che di fronte alla nomina come consulente di parte di un professionista iscritto ad uno specifico albo la credibilità delle osservazioni che questo potrà svolgere sarà maggiore agli occhi del giudice. Difatti il giudice è obbligato a nominare come CTU soltanto professionisti iscritti ad appositi albi presenti in ciascun tribunale, quindi la nomina di persona di pari capacità e competenza (almeno sulla carta) dovrebbe porre i periti, CTU e CTP, in posizione paritaria.

Questo significa che, quando è nominato il CTU in una causa strettamente attinente ad una professione “protetta” (per la quale cioè è previsto un albo) converrà alle parti in causa scegliere come propri consulenti professionisti iscritti ad appositi albi; quando, invece, la materia non è inquadrabile all’interno di una precisa professionalità, le parti potranno optare per professionisti che pur essendo estranei ad ordini professionali sono molto preparati in un campo specifico e possono avere addirittura una maggiore esperienza/professionalità (e quindi maggiore credibilità) di quella che può avere il tecnico incaricato dal giudice.

Evidenziato il dato concettuale che accomuna la posizione di CTU e CTP è tuttavia necessario sottolineare che le analogie tra le due figure si fermano qui.

Il consulente tecnico d’ufficio, infatti, assume la qualifica di pubblico ufficiale e, di conseguenza, è soggetto ad un preciso regime di responsabilità penale e disciplinare, in quanto esercita una delle funzioni di cui all’art. 357 c. p. e precisamente una pubblica funzione giudiziaria. Si tratta, infatti, di persona che esercita temporaneamente e non gratuitamente una funzione giudiziaria come ausiliare del giudice.

Egli ha “l’obbligo di prestare il suo ufficio” e, per il caso di inadempienza, il relativo regime di responsabilità civile si prospetta in termini di illecito aquiliano, secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 64 c.p.c.

Il consulente di parte, invece, non è pubblico ufficiale, sicchè non è di per sé soggetto al regime penalistico dei reati propri del pubblico ufficiale ed è assolutamente libero di non accettare l’incarico propostogli dalla parte privata.

La fonte dell’obbligazione professionale da lui assunta, infatti, è da ricercarsi nel contratto (di diritto privato) di prestazione d’opera intellettuale, con la conseguenza che il regime di responsabilità a lui applicabile non potrà che avere matrice contrattuale.

Inoltre le esigenze giuridiche che il CTU e il CTP sono destinati a soddisfare, divergono: mentre l’attività del primo è preordinata a costituire la fonte tecnica del convincimento del giudice al fine della decisione, le “esigenze giuridiche” che l’attività del consulente di parte è destinata a soddisfare, invece, possono riguardare la stessa decisione “pre-giudiziale” di affrontare un processo (anche se si parla di CTP solo in corso di processo, se un tecnico è richiesto di una perizia prima della causa il termine CTP è improprio). Infatti, in casi tecnici, normalmente la parte che intende fare causa si rivolge al tecnico ancor prima della causa, commissionando una perizia per valutare in modo obiettivo se la sua tesi può validamente essere sostenuta in giudizio con il supporto di elementi tecnici (la sua perizia è vista come una specie di testimonianza tecnica, che si allega agli atti processuali).

Quindi è importante che in una fase pre-contenziosa il tecnico sia assolutamente obiettivo e imparziale e rediga una perizia che si chiama *de veritate*, ossia che dica il vero, senza cercare di fornire ragione a chi ha torto. Se poi la parte agirà in giudizio, normalmente verrà nominato CTP chi già aveva redatto la perizia pre-causa, proprio in virtù del fatto che è già edotto della questione.

Il CTP, dunque, se richiesto prima della causa del suo parere, orienterà la parte e l'avvocato circa il promuovere o meno il giudizio, ma gioca un ruolo fondamentale anche in ordine all'impostazione della causa stessa, fornendo al legale le basi per la formulazione della richiesta (per es. per la somma da chiedere come risarcimento dei danni).

Se un perito, richiesto prima di una causa per una valutazione sulla fondatezza o meno della causa da intraprendere, fornisce una valutazione positiva solo per convincere la parte a promuovere il giudizio e poi la sua perizia verrà clamorosamente smentita in corso di causa, si espone a richieste risarcitorie di parte.

Si parla di CTP solo se il perito viene nominato in corso di causa, per affiancare il CTU, non nel caso sia richiesto di una perizia prima del processo.

Generalmente la nomina del CTP si fa in sede di giuramento del CTU, nel verbale d'udienza, in modo che il CTU abbia già tutti i dati dei consulenti di parte a disposizione per contattarli nel caso di spostamento del primo incontro. E' buona norma da parte del legale, infatti, indicare tutti i recapiti (mail, cellulare, tel/fax) del CTU o consegnare al CTU un biglietto da visita del proprio CTP che ci si fa consegnare prima.

Altrimenti, se non viene nominato nel verbale di udienza, il termine per nominare il CTP viene fissato dal giudice. Il Giudice, di norma, fissa il termine entro il quale il CTP può essere nominato fino al giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali, in modo che il giorno fissato per il primo incontro fra il CTU e i CTP tutti possano presenziare (altro motivo per cui si consiglia ai CTU di fissare fin da subito quando si inizieranno le operazioni peritali). In questo caso la nomina del CTP si fa con un atto depositato in cancelleria a cura dell'avvocato (l'avvocato, poi, avrà cura di informare il CTU e i colleghi del nome e dei recapiti del CTP nominato).

Il consulente di parte può assistere all'espletamento delle operazioni peritali (non è un dovere, quindi potrebbe anche non presenziare) e rappresenta il "legale della parte tecnica", ossia colui che rappresenta gli interessi della parte sua cliente, cercando di far valere le sue ragioni "anche se ha torto".

Non va comunque dimenticato che la sua opera deve sempre rispettare i principi stabiliti dal proprio codice deontologico (se presente) e dai tradizionali parametri di correttezza professionale, legalità e moralità.

IL CTP abbiamo detto che può presenziare alle operazioni peritali, ma non è obbligato, nel senso che la sua assenza andrà a scapito del suo cliente. Chiaramente il CTU deve porre i CTP in condizione di partecipare alle operazioni, comunicando la data, il luogo o l'ora delle medesime. Normalmente mentre il primo incontro viene fissato in sede di giuramento del CTU, i successivi vengono concordati fra il CTU e i CTP e se ne dà atto nel verbale che si redige delle operazioni peritali, verbale firmato da tutte le parti e che, dunque, fornisce la prova della circostanza che il CTP è stato posto in grado di partecipare alle operazioni peritali.

Se il CTU per sopravvenuti impegni non può presenziare alle operazioni peritali, deve disdire la data già fissata e comunicarne una nuova, con un atto mandato a tutti i CTP che fornisca prova di avvenuta comunicazione (fax, racc. a.r., telegramma, pec). Così se un CTP non può presenziare, potrà chiedere al CTU la cortesia di spostare la data (dipende dal CTU acconsentire a questa richiesta, cosa che, normalmente, si tende a fare nei limiti del possibile e vagliando le ragioni di impossibilità del CTP). Il CTU, sempre con una modalità che garantisca l'avvenuta comunicazione, dovrà informare tutti gli altri CTP della nuova data.

Diversamente il CTP potrà mandare un suo collaboratore, munito di delega, per assistere alle operazioni peritali in sua vece (questa, però, non è una sostituzione del CTP, cosa in genere non ammessa).

Il CTU però non è tenuto a comunicare ai CTP quando si recherà a ispezionare atti accessibili a chiunque, come ad esempio pubblici registri immobiliari, o quando effettuerà accessi all'ufficio tecnico comunale,(Cass., sez. II, 11.12.1992, n. 13109).

Nessuna comunicazione spetta alle parti contumaci, ossia che non sono costituite in Cancelleria con un avvocato e, dunque, sono prive di ogni difesa; esso non sono nemmeno rese edotte del provvedimento del giudice di nomina del CTU, pertanto non nominano un loro CTP. Ciò non toglie che il CTU non debba essere obiettivo e imparziale (la contumacia, si ripete, non significa che si perda la causa, ma la rinuncia a difendersi, rendendo solo più difficile la cosa in quanto le proprie ragioni non vengono supportate).

In altre parole, l'esigenza di rispetto del contraddittorio, che permea di sé tutto il processo civile, permane durante tutto il corso delle operazioni peritali, pena la nullità della CTU .

IL CTU redige processo verbale delle operazioni, che fa sottoscrivere ai presenti (che oltre ai CTP possono essere le parti e i legali), generalmente su fogli “uso bollo”. La mancanza del verbale non è, tuttavia, causa di nullità della perizia.

Ciò non toglie che una puntuale verbalizzazione, sottoscritta da tutti i presenti, è opportuna al fine di prevenire eccezioni di irritualità della consulenza e di scoraggiare contestazioni pretestuose, specie allorquando le parti di comune accordo convergono su alcuni punti, per es. le metodologie di indagine, il non effettuare alcune misurazioni prendendosi per buone quelle della perizia *ante causam*, ...

Il comportamento del CTU nell'esecuzione dell'incarico deve improntarsi non solo a diligenza e perizia ma anche e soprattutto a imparzialità e compito dei CTP è supervisionare affinché ciò avvenga, altrimenti farlo rilevare.

Al fine di essere e apparire imparziale, oltre ad astenersi nei casi previsti e rappresentare al Giudice istruttore eventuali situazioni potenzialmente pregiudizievoli all'immagine di equidistanza dalle parti del giudizio, il consulente deve evitare alcuni comportamenti censurabili quali incontri privati con una sola delle parti o incontri privati con uno solo dei CTP; esame di documenti o atti non prodotti in causa e, quindi, non comunicati all'altra parte, dare, prima della sua perizia, valutazioni su come potrà essere la sua perizia ...

Secondo il nuovo testo dell'art. 195, 3° comma, c.p.c.: «*La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse*». Si tratta di un'evidente razionalizzazione dei tempi necessari a garantire il contraddittorio con le parti, che evita un inutile passaggio in udienza, come si aveva in precedenza, visto che le attività da svolgere sono soltanto quelle del CTU e dei CTP. Prima di tale riforma, infatti, era frequente che il CTU depositasse la sua perizia in cancelleria, senza che i CTP l'avessero prima esaminata, nemmeno in bozza e quindi l'esito della CTU era per i legali una vera sorpresa.

Succedeva, quindi, che i CTP e/o i legali depositassero note e osservazioni alla CTU, che scaturivano in chiamate a chiarimenti orali in udienza del CTU o in supplementi scritti di perizia. Oggi, invece, si vuole che il contraddittorio sia maggiormente garantito, anche per contenere i tempi processuali, quindi il CTU deve mandare la bozza di perizia ai CTP per le loro osservazioni (da allegare in calce alla perizia) alle quali già dovrà rispondere nella perizia definitiva.

In questo modo il Giudice fissa ai CTP un termine entro cui fare le loro osservazioni, decorso il quale decadranno dalla facoltà di fare osservazioni (se le osservazioni erano su parti della perizia in bozza), onerando, così la parte e per essa i suoi consulenti tecnici di rispettare tale termine (se le osservazioni sono inviate oltre il termine il CTU può non tenerne conto).

Il CTU è tenuto ad usare solo gli atti che le parti hanno depositato in corso di causa, nei termini stabiliti e su cui si è avuto il contraddittorio, con le eccezioni di seguito:

2) POTERI E DOVERI DEL CTU:

ART. 194 C.P.C.: INFORMAZIONI DA TERZI O CHIARIMENTI DELLE PARTI (C.D. CTU PERCIPIENTE, DIFFERENZE CON IL CTU DEDUCENTE)

ART. 92 DIS. ATT. C.P.C.

ART. 118 C.P.C. ORDINE DI ISPEZIONE DI PERSONE E DI COSE

L'art. 194 c.p.c. consente al Giudice di autorizzare il CTU a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi, quindi un'attività più incisiva di quella "normale". Tale attività si chiama percipiente (termine che deriva dal latino e indica colui che percepisce, quindi di un CTU che non solo deve valutare fatti ma anche ricercare le prove); la CTU normalmente intesa si dice deducente (perché il CTU si limita a dedurre da fatti tecnici sottopostigli le conseguenze giuridiche del caso).

Quindi se al CTU è affidato il compito di accertare fatti o situazioni non altrimenti accertabili sarà detto **consulente percipiente** (CTU che, come detto sopra, cerca anche le prove e in questo caso la consulenza assurge a fonte obiettiva di prova, attraverso la quale entrano nel processo fatti non altrimenti dimostrabili).

Se, attraverso la sua specifica competenza, è chiamato a dare una valutazione tecnica a fatti già provati sarà detto **consulente deducente** (colui che deve solo valutare fatti accertati dal Giudice o dati per esistenti, cosa che accade nella maggior parte delle CTU).

Spesso i verbali di udienza sono già predisposti dai Tribunali in fotocopia per tutti i giuramenti dei CTU e prevedono questa facoltà percipiente per il CTU; la prassi, tuttavia, non è delle migliori perché sarebbe bene che ogni causa avesse, nella formulazione del quesito, un quesito ad hoc e non standardizzato (seppur parzialmente), proprio per evitare eccessi di deleghe al CTU o problemi nello svolgimento delle operazioni, dati da quesiti non ritagliati sul caso concreto.

La giurisprudenza ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quelli che sono i limiti del CTU anche percipiente:

a) non è consentito al Giudice chiedere al CTU di ricercare documenti che le parti hanno la

possibilità di acquisire e produrre autonomamente (Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475); ciò in quanto l'istituto della CTU non può servire a sopperire all'onere probatorio delle parti (abbiamo detto che sono vietate le CTU meramente esplorative), altrimenti si scardinerebbe il principio dispositivo che regola tutto il processo civile;

b) qualora il Giudice chieda al CTU di ricercare e acquisire al processo un documento che, come dicevamo, non è nella disponibilità delle parti, occorre che l'esistenza del documento sia certa e non probabile e deve esserne specificato con esattezza il contenuto (Cass., sez. III, 5.8.2002, n. 11709; Cass., sez. I, 13.6.1991, n. 6707; sez. lav., 4.9.1990, n. 9126); ciò al fine di escludere l'esibizione c.d. esplorativa e al fine di consentire al Giudice di valutare l'indispensabilità del documento rispetto alla causa (non ci devono essere altri mezzi per provare il fatto rappresentato dal documento in questione).

d) non è consentita l'acquisizione d'ufficio di informazioni su fatti che potrebbero essere agevolmente provati dalle parti e che le parti hanno l'onere di provare per es. con testimonianze (cfr. Cass., sez. I, 7.11.2003, n. 16713), per gli stessi principi sopra esposti.

Se tali condizioni sono rispettate l'acquisizione documentale o di informazioni potrà avvenire tramite il CTU.

Diversamente, si avrà un'acquisizione che viola le regole in materia di onere della prova e lo stesso principio dispositivo che sovrintende al processo civile e la CTU risulterà inammissibile.

Le indagini compiute invece con sconfinamento da questi limiti intrinseci del mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario (Cass., sez. , 29.5.1998, n. 5345).

La regola che si trae e l'indicazione che si deve dare al CTU, in tema di assunzione di informazioni, è la seguente:

a) chiedere preventivamente (se non già data) l'autorizzazione del giudice all'assunzione di informazioni presso le parti e i terzi;

b) verbalizzare puntualmente le dichiarazioni rese, specificando le generalità di chi le ha rese (controllate con un documento di riconoscimento) e facendolo sottoscrivere. Verbalizzare tutte le dichiarazioni, non solo una parte;

c) limitare detta attività ai fatti accessori e secondari, evitando di interrogare terzi e parti sui fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezioni svolte dalle parti, in quanto tale compito spetta al Giudice.

La violazione di tali regole può comportare un vizio che si trasmette alla sentenza (che si fondi sulle suddette risultanze) minandone la stabilità (Cass., sez. , 26.10.1995, n. 11133).

Ove il consulente espleti un'attività non esclusivamente valutativa ma anche percipiente, come sopra detto, così come quando acquisisca nuovi documenti e informazioni dalle parti o dai terzi,

si pone il problema del rapporto tra tale attività istruttoria e i termini di preclusione processuale che le parti incontrano.

Qualora il Giudice istruttore ammetta la consulenza dopo la scadenza dei suddetti termini di preclusione, occorrerà consentire alle parti di svolgere a loro volta istanze istruttorie concernenti i fatti oggetto dell'accertamento o delle acquisizioni documentali del consulente. Troverà pertanto applicazione la disposizione di cui all'art. 183 comma 8 c.p.c., secondo la quale nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio, assegnato dal Giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.

Quindi le parti, solo limitatamente agli accertamenti espletati dal CTU, potranno ulteriormente dedurre.

L'art. 92 dis. att. c.p.c., invece, statuisce:

“Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni”

Tale norma impone al CTU di rivolgersi al Giudice ogni qualvolta sorgano problemi durante lo svolgimento delle operazioni peritali, essendo sempre il Giudice colui che cura la “regia” del processo e da cui il CTU deriva i suoi poteri. Quindi se sorgono problemi interpretativi sul quesito (per. se i limiti della sua estensione), il CTU deve chiedere che sia fatta istanza a chiarimenti al Giudice, oppure qualora debba accedere ad immobili oggetto di controversia tra le parti e incontri la resistenza di una parte o di terzi, nel qual caso può chiedere al Giudice di avvalersi della forza pubblica (il CTU, comunque, fa bene a segnalare la cosa al Giudice in quanto il Giudice dal contegno delle parti anche nell'acconsentire o ostacolare le operazioni del CTU può trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.).

Il Giudice autorizza la richiesta, ai sensi dell'art 118 c.p.c. (che sancisce: *“Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500”*) e 92 disp. Att. Cp.c.

3) CHIARIMENTI, RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI, SOSTITUZIONE DEL CTU E INTEGRAZIONE DELLA PERIZIA

La richiesta di chiarimenti presuppone la scarsa chiarezza della relazione o la necessità di rispondere ad osservazioni delle parti, che il giudice abbia ritenuto meritevoli di approfondimento. Si tratta di un'attività da compiere in udienza (anche se può invitarsi il C.T.U. ad integrare per iscritto la relazione), che non implica ulteriori accertamenti o indagini tecniche. Pertanto, non si richiede la convocazione dei C.T.P. in loco o presso lo studio del professionista, eventualmente essi eventualmente essi potranno essere ammessi a presenziare all'udienza.

Il **supplemento di indagini** è qualcosa di più; si richiede qui un ulteriore approfondimento anche

tecnico, che dovrebbe comportare una convocazione dei C.T.P.

Per contro, presupposto della **rinnovazione** delle indagini (a mezzo dello stesso o di altro ausiliare) è che le risultanze della relazione siano insufficienti o inidonee allo scopo (ad es. se vi sia un errore di impostazione).

L'art. 196 c.p.c. stabilisce che il Giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e. La facoltà del Giudice di rinnovare le indagini è molto ampia, ma generalmente vi si procede o se la CTU è lacunosa (o, peggio ancora, nulla) oppure se, a seguito di modifiche dei luoghi, sia necessario un nuovo accesso agli stessi. Generalmente la rinnovazione della CTU avviene con lo stesso CTU, anche se nulla vieta si ricorra ad altro perito, come ad esempio se la prima perizia è nulla.

Qualora ricorrano gravi motivi, relativi alla negligenza o imperizia del consulente ovvero all'impossibilità di proseguire l'incarico, il giudice può disporre la **sostituzione**. Anche la sostituzione del CTU è discrezionale, vi si ricorre in casi limite (infatti la legge parla di "gravi motivi"), quali il ritardo prolungato nel deposito della CTU, insufficienza o negligenza nello svolgere le indagini o rispondere ai quesiti. Nel caso di sostituzione del CTU tutti gli atti da questi compiuti perdono efficacia.

4) AMBITI IN CUI OPERA IL CTU

La Consulenza ha una funzione diversa a secondo del processo in cui si inserisce:

Art.696 Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) e Art.696 bis cpc – Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite

Il primo, il cosiddetto ATP è un processo cautelare, dove vi è la possibilità da parte dei ricorrenti (coloro che agiscono) di raccogliere le prove prima del processo cognitivo, in tutti i casi in cui sarà difficile, se non impossibile, farlo in futuro. Quindi per la stessa natura del provvedimento, l'incarico ha carattere di urgenza e normalmente deve essere compiuto con la massima celerità

(si consiglia al CTU di chiedere un termine breve per il deposito della perizia e di non ricorrere a proroghe).

L'ATP non è detto che attivi poi un giudizio (a volte lo riesce a "scongiurare", magari perché all'esito le parti, prevedendo quale sarà la sentenza di una causa di merito, si conciliano). Non è nemmeno detto che l'ATP sia acquisito agli atti (per acquisirlo occorre che lo ordini il giudice ai sensi dell'art. 698 c.p.c.).

Va, inoltre, considerato che negli ultimi anni, forse per la grave crisi e i ritardi della giustizia, le parti ricorrono sempre di più a tale tipo di procedimento, nella speranza di riuscire poi all'esito a definire in via conciliativa la lite, perché la parte cui la perizia dà torto può ragionevolmente presumere che tale sia l'esito della causa di merito.

Forse per tale ragione l'ATP, possibile solo se sussistono 2 requisiti: quello del *fumus boni iuris* (ossia l'apparente fondatezza del diritto) e il *periculum in mora* (ossia il pericolo nel ritardo, per es. di disperdere prove), è stato esteso come ambito applicativo dall'art. 696 bis c.p.c., che è norma di recente introduzione e consente di apprestare una perizia a "fini conciliativi" anche se manca il requisito dell'urgenza.

L'ATP viene disposto su ricorso di una parte che chiede venga accertato sotto l'aspetto tecnico uno stato di fatto in quanto vi è urgenza di modificarlo (per es. riparazione del tetto).

E' di competenza del Presidente del Tribunale.

L'ATP, fino a qualche anno fa doveva solo accertare lo stato di fatto; il CTU doveva solo "fotografare lo stato dei luoghi" e non poteva e doveva pronunciarsi sulle cause dei vizi che una parte lamentava (pena l'annullamento della perizia).

Con la recente riforma, nell'ambito della ATP, ora il quesito può prevedere (e quasi sempre prevede) che il CTU si pronunzi anche sulle cause che hanno prodotto il danno (ciò al fine di tendere a conciliare le parti o, se ciò non avviene, evitare un supplemento di CTU in corso di causa relativo alle cause dei vizi) e sui danni relativi all'oggetto della verifica (es. i costi per emendare i vizi).

Prima della modifica dell'art. 696 c.p.c., infatti, era prassi non infrequente che in corso di causa si rifacesse una perizia, con i conseguenti costi e perdita di tempo, per verificare le cause e i danni prodottisi, ipotesi oggi residuale.

L'ATP comporta per il ricorrente una ingente spesa: le spese legali, le spese del CTU e del CTP concentrate in pochi mesi.

Nell'ATP, infatti, le spese del CTU sono quasi sempre tutte messe a carico del ricorrente (a meno che il resistente non chieda di estendere il quesito).

Il ricorso è indirizzato al Presidente del Tribunale che fissa con decreto la data dell'udienza, nomina il CTU e fissa al ricorrente il termine di notifica del ricorso e del decreto alla controparte. IL CTU è avvisato dalla Cancelleria (in alcuni Tribunali, però, la parte ricorrente è onerata di notificare il ricorso anche al CTU).

L'udienza, il giuramento, le operazioni peritali si svolgono come nel processo di cognizione, con l'unica accortezza che essendo un provvedimento in via d'urgenza sarebbe opportuno che il

CTU chiedesse un termine breve per il deposito della relazione e, soprattutto lo rispettasse, senza chiedere proroghe.

Il Magistrato non emette una sentenza, perchè il tutto si chiude quanto il CTU deposita la perizia. Il Giudice semplicemente sorveglia che il tutto sia stato fatto in modo corretto.

Mentre l'ATP di cui all'art. 696 c.p.c. è caratterizzato dall'urgenza per una parte di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, l'art. 696 bis c.p.c. ha introdotto la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, svincolandola dai requisiti di urgenza dell'ATP. La prassi è quella di proporre in via alternativa e/o cumulativa i due tipi di ricorso, in modo da ottenere l'accertamento prima della causa anche nelle ipotesi non urgenti, data la genericità del "fine conciliativo" richiesto dall'art. 696 bis c.p.c. Ove la conciliazione riesca spetterà al C.T.U. redigere il verbale di conciliazione, il quale sarà un vero e proprio contratto di transazione (esente da imposta di registro). Tale verbale dovrà essere omologato dal giudice e da quel momento costituirà titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce, la relazione del C.T.U. assumerà valore di prova documentale e ciascuna parte potrà chiederne l'acquisizione nel successivo giudizio di merito, ai sensi dell'art.698 c.p.c..

Processo di cognizione

E' il procedimento in cui il Giudice accerta una situazione giuridica esistente sulla base dei fatti allegati dalle parti, risolvendo la controversia. Il processo di cognizione si conclude con una sentenza.

Di questo processo ci siamo già occupati sopra, quindi non ci intratterremo oltre. In questo tipo di processo rientra quello di divisione.

Processo di esecuzione (immobiliare)

E' il processo che viene intrapreso dal creditore (detto creditore procedente) per ottenere coattivamente, in virtù di un titolo esecutivo, l'adempimento del debitore (detto debitore esecutato) ottenendo soddisfazione su un diritto reale di questi.

In somma sintesi, le fasi dell'espropriazione forzata sono le seguenti:

-il creditore pignora i beni del debitore (trascrivendo in conservatoria il pignoramento immobiliare);

-su istanza del creditore, corredata nei termini di legge dai documenti previsti dalla legge (c.d. documentazione ipocatastale), il Giudice dispone la vendita forzata del bene

-distribuzione del ricavato ai creditori secondo il cosiddetto "progetto di riparto".

Prima di disporre la vendita il giudice nominerà un esperto, ex art. 569 c.p.c., ossia un CTU (anche se lo possiamo chiamare CTU impropriamente) per la stima del bene da vendere, cui viene chiesto di acquisire tutti i documenti necessari (catasto, etc.) per la definizione ed individuazione esatta del bene da vendere (titolo di proprietà, provenienza, regolarità della

costruzione, abusi edilizi, etc.) al fine di valutare il prezzo base al quale è opportuno e consigliabile vendere i beni immobili pignorati.

L'esperto viene convocato davanti al giudice dopo che il creditore precedente ha depositato la documentazione ipocatastale, la peculiarità oggi è che l'esperto viene convocato davanti al solo giudice, quindi non in un'udienza con comparizione di tutte le parti, per giurare.

Nelle esecuzioni immobiliari non c'è la nomina dei CTP, quindi la funzione del perito è, da questo punto di vista, ancora più importante perché le parti non hanno dei loro delegati che controllino che il perito d'ufficio lavori in modo corretto.

In questo modo, però, si accelerano i tempi del giudizio con grande vantaggio delle parti creditrici, che riusciranno prima a soddisfarsi sul bene (in passato le esecuzioni duravano anche 10 anni).

Viene già fissato dal giudice al momento in cui il perito giura il termine per depositare la perizia e l'udienza successiva cui le parti devono comparire. Con tale nuovo sistema si cerca di snellire la procedura esecutiva, evitando udienze inutili (spesso all'esperto si danno molti incarichi contemporaneamente).

L'esperto nominato ex art.569 c.p.c. (c.d. CTU stimatore) provvede a:

- 1) **Verificare** la completezza della documentazione di cui all'art. 567, 2° comma c.p.c. che il creditore precedente deve aver depositato (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) **segnalando immediatamente** al giudice ed al creditore quelli mancanti o inidonei; **predisporre**, sulla base dei documenti in atti, l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); **acquisire**, ove non depositati, le mappe censuarie che ritenga indispensabili per la corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell'Amministrazione competente, della relativa richiesta; **acquisire** l'atto di provenienza ultraventennale (ove non risultante dalla documentazione in atti)
- 2) **descrivere, previo necessario accesso**, l'immobile pignorato, indicando **dettagliatamente**: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.). In questa fase non sempre il debitore esecutato collabora e spontaneamente concede l'accesso al CTU. Occorre, allora, chiedere al Giudice di avvalersi della forza pubblica e una volta notificati provvedimento e precetto ci si reca in loco con un fabbro e la forza pubblica, entrando coattivamente. Fondamentale è che la perizia sia redatta previa visita del bene, perché lo stato di conservazione di esso incide nel determinare il prezzo e si può apprezzare solo di persona, pertanto sono state negli ultimi anni ridotte le

perizie “sulla carta”, in passato assai frequenti. Nell’ipotesi in cui l’immobile sia in **comproprietà** di soggetto diverso dal debitore, il consulente dovrà cercare di prendere accordi con il comproprietario non debitore e ove sorgano difficoltà dovrà subito riferire al Giudice per i provvedimenti del caso. Nello stesso modo il consulente dovrà procedere in presenza di soggetto –diverso dal debitore - **titolare di altro tipo di diritto** (ad es. conduttore o assegnatario in virtù di sentenza di separazione o divorzio) sull’immobile che si opponga all’accesso; egualmente in questo il consulente dovrà immediatamente riferire al giudice.

- 3) **accertare** la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: **a)** se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; **b)** se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; **c)** se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;
- 4) **procedere**, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate;
- 5) **indicare** l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;
- 6) **indicare** la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico – edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e 40, comma 6° della L.28 febbraio 1985, n.47. Particolare attenzione dovrà essere posta dal CTU alla **regolarità urbanistica** dell’immobile posto che la vendita immobiliare non è *ipso iure* purgativa degli abusi edilizi.
- 7) **dire** se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, in quest’ultimo caso, alla loro formazione procedendo inoltre (solo previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento; l’Esperto dovrà allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale;
- 8) **dire**, se l’immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura, procedendo, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (ed, ove necessario, all’identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro; l’Esperto dovrà procedere, in caso contrario, alla stima dell’intero, esprimendo

compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall'art.577 c.p.c.. dall'art.846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n.1078

- 9) **accertare** se l'immobile è libero o occupato (in questo caso da chi e a quale titolo, acquisendo il titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento); verificare se risultano registrati presso l'ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in L. 18 maggio 1978, n.191; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva l'Esperto dovrà indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio. Laddove si tratti di immobile ad uso commerciale il CTU dovrà acquisire ogni utile informazione circa la redditività dello stesso, acquisendo eventuali contratti e quant'altro di utile. Dovrà informare il detentore che dalla data del pignoramento deve versare il dovuto (canone, indennità o quel che sia) alla procedura e che deve rendere il conto; tali informazioni dovranno essere fornite senza indugio al giudice per il provvedimenti del caso. Queste informazioni sono di basilare importanza per la determinazione del prezzo base;
- 10) ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, dire se l'immobile è in comunione legale o se sussiste una qualche convenzione matrimoniale;
- 11) **indicare** l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;
- 12) **determinare** il valore dell'immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell'immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento (l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l'immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà). Il perito deve indicare anche l'ammontare medio delle spese condominiali e se ci sono spese maturate nell'ultimo biennio, nonché se sono state deliberate spese straordinarie;
- 13) **riferire** i risultati delle indagini svolte in apposita relazione redatta fornendo compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti;

- 14) **inviare** copia del proprio elaborato ai creditori precedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode eventualmente nominato, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata per l'emissione dell'ordinanza di vendita ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. assegnando alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza per far pervenire, presso di lui note di osservazione al proprio elaborato;
- 15) **intervenire** all'udienza fissata ex art.569 c.p.c. per l'emissione dell'ordinanza di vendita al fine di rendere eventuali chiarimenti in ordine al proprio incarico;
- 16) **depositare**, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata ex art.569 c.p.c. per l'emissione dell'ordinanza di vendita, il proprio elaborato peritale, completo di tutti gli allegati;
- 17) **allegare** alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell'intero compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze compresi);
- 18) **allegare** alla relazione la planimetria del bene, la visura catastale attuale, copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria, copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale d'accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese dall'occupante, nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita;
- 19) **segnalare** tempestivamente al custode (o se non nominato al giudice dell'esecuzione) ogni ostacolo all'accesso;
- 20) **provvedere** a redigere, su apposito foglio a parte ed in triplice copia, adeguata e dettagliata descrizione del bene contenente gli elementi di cui al precedente punto 1, nonché la compiuta indicazione dei dati catastali per la successiva allegazione all'ordinanza di vendita ed al decreto di trasferimento.

Una sottovalutazione eccessiva dell'immobile in sede di stima è non meno dannosa di una sopravvalutazione, perché così come la prima rischia di vedere danneggiato ingiustamente il debitore che si vede privato delle eventualità di riavere una parte del ricavato da una vendita a giusto prezzo, la seconda può rendere difficoltosa e laboriosa la vendita, allontanando i potenziali interessati all'acquisto.

Anche nelle esecuzioni immobiliari vale il discorso che il giudice può discostarsi dalla perizia, quindi per il giudice il valore stimato è solo indicativo. La nomina dell'esperto, infatti, è discrezionale e la stima non è vincolante.

In realtà ciò accade raramente, tanto che nelle ordinanze di vendita viene fatto espresso richiamo alle perizie per avere dettagliate informazioni sul bene.

Volontaria giurisdizione

E' un ambito residuale, dove si ricorre alla nomina di un CTU in genere per stimare un bene immobile che un incapace (o perché minore di età o per la nomina di un amministratore di sostegno a causa di problemi psico-fisici) dovrà alienare o acquistare. In merito va ricordato che i genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare

in pegno beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell'interesse del figlio, se non con l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore. Se questi atti implicano l'acquisto, la vendita, ... di un bene, il ricorso al Giudice Tutelare deve contenere una perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare. Il perito, in questo caso, viene normalmente nominato e pagato dai genitori, ma la sua funzione di tutela del minore è fondamentale, anche per la delicatezza dell'incarico, a tutela di incapaci. La sua perizia va giurata in Tribunale. Questo è un passaggio molto importante perché la **perizia giurata** è una perizia asseverata in Tribunale, che differisce dalla normale perizia, in quanto l'autore della medesima, davanti al Pubblico Ufficiale dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale la veridicità del contenuto, quindi è una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista, ha in calce una formula di giuramento riguardo alla fedele e corretta esecuzione della perizia stessa. Oltre che nel caso di volontaria giurisdizione (dove non c'è un contenzioso), si ricorre alla perizie giurate quando una parte vuol rendere la sua posizione più forte agli occhi del giudice e della controparte prima dell'inizio di una lite, pertanto non si limita ad una semplice perizia, ma chiede al perito che la giuri in Tribunale, a suggello dell'imparzialità con cui la perizia è stata redatta.

Arbitrato L'arbitrato è l'istituto con il quale le parti raggiungono la risoluzione di una controversia attraverso il deferimento ad un terzo (arbitro o collegio arbitrale) del potere di decisione. Esso trova la sua fonte nel compromesso (art. 806 cod. proc. civ.), negozio con il quale si deferisce agli arbitri il potere di decidere la controversia già insorta, oppure nella clausola compromissoria (art. 808 cod. proc. civ.) inserita nel contratto o in un atto successivo, con la quale le parti si impegnano a deferire a terzi le possibili controversie in ordine all'esecuzione o interpretazione del contratto se e quando emergeranno. L'arbitrato è possibile solo in certe materie, che vertono su diritti c.d. disponibili (su certe materie, per es. diritto di famiglia, non è ammissibile) L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

Arbitrato rituale

L'arbitrato rituale si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme procedurali stabilite dalle parti nel compromesso o nella clausola compromissoria o in altro atto scritto successivo, purché anteriore al giudizio arbitrale. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, fatte salve alcune regole che devono in ogni caso essere osservate (v. artt. 816 e ss. cod. proc. civ.). L'arbitrato rituale conduce alla formazione di un atto (lodo) che una volta dichiarato esecutivo dal Tribunale è soggetto a trascrizione in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Arbitrato irrituale

L'arbitrato irrituale o libero ricorre quando le parti rimettono all'arbitro la risoluzione convenzionale della controversia. In questo caso il lodo non acquista valore di sentenza, ma di contratto, avente ad oggetto la risoluzione della controversia, stipulato dagli arbitri in luogo e su mandato delle parti.

Nell'arbitrato può essere nominato un CTU.

III LEZIONE:

1) COSA I LEGALI SI ASPETTANO DAL CTU E DAL CTP:

Abbiamo più volte sottolineato che sempre più spesso le cause stanno diventando tecniche, quindi il ruolo dei consulenti, sia di parte (CTP) sia d'ufficio (CTU), non solo è numericamente aumentato nel corso degli ultimi anni, ma è anche diventato sempre più centrale e di importanza fondamentale nell'economia di un processo.

A volte dall'esito della CTU si determina la parte che vincerà o perderà la causa, circostanza che i CTU devono ben tener presente nello svolgere il loro ruolo che può determinare conseguenze fondamentali per le parti. Quindi la consulenza tecnica d'ufficio (e di parte) assume un ruolo cruciale nel processo civile, carico di attese da parte dei legali e dei loro clienti, che si aspettano dal CTU, ma ancor più dal CTP (che con il legale deve cooperare per la buona riuscita della causa), una serie di comportamenti che, chiaramente, devono affiancarsi al sapere tecnico e alla preparazione specialistica, che in questa sede diamo per scontati essendo requisito "a monte" per poter ricoprire il ruolo di CTU e CTP.

Cercheremo di riassumere per punti quelle che, genericamente, sono le aspettative dei legali nei confronti dei CTP e CTU, tenendo presente che molti di questi aspetti li abbiamo già analizzati parlando, nelle scorse volte, delle operazioni peritali.

2) COSA GLI AVVOCATI SI ASPETTANO DAL CTP:

1) Il perito di parte generalmente non affianca l'avvocato solo nella fase della consulenza tecnica d'ufficio, ma anche in una fase prodromica, specie se difende la parte attrice, ossia colui che agisce in giudizio. Il primo passo, ma di fondamentale importanza perché avrà ricadute su tutto il processo, è la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di consulente di parte. Va ricordato che sebbene sia il cliente a scegliere e pagare il CTP, spesso gli avvocati consigliano i clienti e

gli propongono nomi da loro conosciuti perché non ogni tecnico e anche un buon CTP, oppure può anche accadere che i rapporti fra legale e CTP non siano tali da poter lavorare proficuamente insieme. Il CTP e l'avvocato infatti devono cooperare e lavorare insieme per la buona riuscita di una causa, quindi è sbagliato sia che il CTP non coinvolga l'avvocato, sia che l'avvocato "si spogli" della sua funzione nella fase della perizia e deleghi tutto al CTP, come a volte si vede fare. C'è un cammino da fare insieme nell'interesse del cliente, pertanto è fondamentale che il CTP e l'avvocato si conoscano prima dello svolgimento delle operazioni, mentre a volte il cliente fornisce all'avvocato un nome e un indirizzo di un tecnico da nominare, che per il legale è "un perfetto sconosciuto". La cosa non deprime certo a favore del cliente, perché nelle cause tecniche le conoscenze legali e giuridiche vanno a braccetto. Specie se si difende l'attore in cause di tipo tecnico è quindi buona norma chiedere al perito di parte una consulenza "in vista del processo" per valutare con il cliente se la sua tesi avrà buone speranze di essere accolta oppure no e per fornire al Giudice prova che quanto si va sostenendo non è fantasia del cliente e dell'avvocato, ma trova riscontri tecnici, documentati in una perizia di parte. Questa si dice perizia stragiudiziale, ante causam o prodromica. Nel redigere tale perizia il consulente (che non è corretto definire già CTP) deve tener conto che in genere l'avvocato non si reca a visionare i luoghi di causa, quindi se viene commissionata una perizia *ante causam*, questa dovrà non solo descrivere accuratamente i luoghi (con corredo di opportuna documentazione fotografica, planimetrie, ... e quant'altro possa essere utile al legale – e quindi al Giudice, per valutare gli aspetti tecnici della lite) ma anche illustrare al legale quali sono i punti di forza "tecnici" da sottolineare negli atti processuali. Sarebbe comunque opportuno che l'avvocato si recasse a vedere i luoghi di causa, perché tale circostanza lo aiuta nello scrivere gli atti processuali. Inoltre la perizia *ante causam* dovrà, in modo equo e senza eccessi a favore del cliente che l'ha commissionata, offrire una quantificazione della somma che la parte intende chiedere in corso di causa, ciò al fine di inquadrare correttamente la controversia nel relativo scaglione di valore (ai fini del pagamento del contributo unificato che si deve versare allo Stato per ogni procedura) e perché una perizia *ante causam* smentita nel corso della CTU non pone agli occhi del Giudice la parte nella giusta luce (né, chiaramente, colui che l'ha redatta). Diversamente una perizia *ante causam* che trova piena conferma nel corso della CTU deprime in senso oltremodo favorevole per la parte (e per il tecnico che l'ha redatta, che così testimonia la sua correttezza professionale, indipendentemente dal fatto che debba supportare una parte invece che l'altra). Nei rapporti con il cliente e l'avvocato è importante che il CTP dica chiaramente se la causa gli pare, tecnicamente, fondata e non si identifichi con la parte o il suo problema, quindi che esprima le valutazioni che serviranno poi al cliente per decidere se procedere giudizialmente oppure no. Spesso, infatti, la parte chiede un intervento sbagliato del CTP, a supporto della sua personalissima e non obiettiva teoria. E' dovere del C.T.P. assumere un ruolo di indirizzo nella causa rapportandosi in modo chiaro tanto con la parte che rappresenta con il suo legale. La parte, insomma, vuole che il suo difensore e il suo CTP si identifichino con lei e con il suo problema, ma ciò non può portare a sostenere cose che in giudizio non hanno riscontri. Occorre tener presente che spesso la perizia "in vista del processo" è l'atto principe che il Giudice esamina per decidere se fare o meno la CTU: la perizia di parte, infatti, non si è svolta in

contraddittorio e non è utilizzabile come prova contro l'avversario perchè non è consentita dal nostro ordinamento giuridico la precostituzione, fuori dal giudizio, di un siffatto mezzo di prova, ma è l'atto di cui si serve il Giudice per decidere se commissionare la CTU, per decidere quale quesito porre al perito, Ha il valore di indizio, di "motivata opinione su questioni controverse" e deve indurre il giudice a giustificare un approfondimento istruttorio sugli stessi punti.

Sempre la perizia stragiudiziale dovrà offrire le soluzioni possibili ai problemi oggetto di causa (per es. le alternative tecniche con i relativi costi per la messa a norma). E' necessario comunicare alla parte se la questione non è di univoca o facile soluzione, portando gli elementi pro e contro la sua tesi, perché la parte decida se intraprendere o meno la causa senza alcun condizionamento. Il CTP non è sottoposto a rituale giuramento e pertanto egli, in sede di svolgimento delle operazioni peritali, può sottacere fatti a lui noti o anche proporre valutazioni non corrispondenti al vero così ritenendo di meglio tutelare gli interessi della parte rappresentata, in tal caso però, se procede con imperizia, può perdere in "dignità professionale" nei confronti dei colleghi componenti il collegio peritale quindi è sempre bene che il CTP si muova dentro limiti tecnici sostenibili.

2. Dopo la prima fase pre-contenziosa, qualora segua il processo, il perito di parte dovrà supportare l'avvocato nella formulazione del quesito da proporre al giudice, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche comparando in udienza al momento del giuramento del CTU per chiedere modifiche/aggiunte... al quesito formulato. A volte, infatti, per gli aspetti tecnici, i giudici sono più portati a dare ascolto ai CTP che non ai legali.

3. Per ogni esigenza, durante le operazioni peritali, dovrà rapportarsi con il legale che l'ha nominato, informandolo costantemente dello svolgimento delle operazioni peritali (per es. inviandogli copia dei verbali, informandolo dei rinvii, ...). Spesso, invece, i legali sono completamente all'oscuro di quello che avviene fra l'udienza di giuramento del CTU ed il deposito della CTU medesima e alcuni, in tal modo errando, considerano la fase della CTU come un momento "di respiro" nella causa, dove hanno delegato al CTP i compiti di difendere il cliente. Ciò è oltremodo sbagliato in quanto, si ripete, spesso con la CTU si deciderà chi vince o perde la causa.

Ancora a volte succede che i clienti pretendano un CTP che "litighi" con il CTU o con gli altri CTP, perché pensano che ciò porterà a sostenere meglio le sue difese (stessa cosa accade per i legali, in quanto ci sono clienti che pretendono legali che si accalorino per difendere le loro tesi). Nella pratica, invece, le perizie e le cause migliori sono fatte quando i tecnici (o i legali) si conoscono già e si stimano professionalmente, in quanto oltre ad esserci una maggiore disponibilità ad ascoltare le tesi dell'altro e ad accettare le critiche mosse (sapendo che le controparti non parlano a vanvera), si hanno più chance, ad esempio, di pervenire ad una conciliazione della lite.

In altre parole e il "clima" che si instaura nel collegio peritale è collaborativo spesso si giunge, nell'utilità di tutte parti, ad avere a disposizione quegli elementi tecnici sui quali è radicato il contenzioso e che consentono di proporre iniziative conciliative. Se non si possono rispettare queste condizioni, il CTP rischia di essere fagocitato dal cliente, quindi è bene che non accetti

l'incarico perché non può rimetterci della sua professionalità (screditandosi agli occhi di colleghi) per difendere un singolo cliente. La tesi del cliente deve essere tecnicamente sostenibile e dimostrabile secondo "scienza e coscienza".

4. Il CTP deve leggere gli atti processuali, per fornire chiarimenti al CTU e per rendersi conto di quelle che sono le posizioni delle controparti. Deve quindi chiedere al legale (e questi deve fornirgli) copia di tutti gli atti del processo e dei documenti depositati (inclusi i verbali di udienza, perché a volte ci sono già state testimonianze che è bene analizzare). Si ricorda che il CTU in sede di giuramento ritira i fascicoli di parte degli avvocati che contengono gli atti e i documenti delle parti, quindi anche il CTP deve essere posto su un piano di parità con il CTU.

Invece molto spesso gli avvocati non forniscono gli atti ai CTP e questi non li chiedono, cosa assai sbagliata. Il CTP infatti deve valutare gli atti di causa anche delle controparti e approfondire le eventuali carenze ivi presenti per confrontarsi con il CTU e gli altri CTP.

4. Quando il CTU invierà la bozza di perizia, è importante che il legale ed il CTP concordino insieme le osservazioni da inviare al CTU, che sono, insieme, tecniche e legali.

5. Dopo il deposito della CTU, se non favorevole al cliente, è importante che il CTP e il legale concordino insieme le eventuali contestazioni da muovere alla perizia del CTU.

6. A volte succede che il perito che ha redatto la perizia stragiudiziale debba confermare in udienza certi fatti che debbono assurgere al rango di prova. Caso classico è la data in cui ha fatto il sopralluogo e/o ha consegnato alla parte la perizia, perché da quel momento, in cui, appunto, la parte scopre un vizio tecnico, possono decorrere dei termini di prescrizione/decadenza per denunciare i vizi o per proporre causa. In tal caso il perito di parte verrà a testimoniare, e quindi non potrà poi ricoprire il ruolo di CTP, in quanto il testimone deve essere indifferente rispetto all'esito della lite. Se il perito testimonia su alcune circostanze della perizia, queste assurgono al rango di prova (perché la testimonianza si è formata in processo, nel contraddittorio fra le parti).

7. Nel redigere la parcella, dovrà attenersi alle tariffe vigenti, anche perché le spese del CTP (così come quelle del CTU) in caso di vittoria vengono poste a carico del soccombente. Però mentre le spese del CTU sono liquidate dal Giudice, e sul punto, quindi, generalmente non vi sono problemi di sorta, quelle del CTP sono rimesse alle parti, quindi il Giudice potrebbe non porre a carico del soccombente spese eccessive o superflue. E' buona norma per i legali depositare la fattura del CTP, sia relativa alla perizia stragiudiziale sia della CTP vera e propria, per chiederne il rimborso in caso di vittoria della lite.

3) COSA GLI AVVOCATI SI ASPETTANO DAL CTU:

- 1) Il legale, ma anche il giudice, si attende che il perito non accetti l'incarico in tutti i casi in cui sappia di non poterlo portare a termine in modo preciso, con oggettività e imparzialità. Ci vuole discernimento nell'accettare incarichi, rifiutando incarichi su argomenti non conosciuti o su cui non si può essere esaustivi. Anche i collegi e ordini dovrebbero prestare molta attenzione a coloro che chiedono di iscriversi all'albo. Ci vuole grande professionalità nei CTU, spesso mancante.
- 2) E' opportuno che il CTU arrivi con anticipo all'udienza in cui dovrà giurare, in modo da chiedere chiarimenti ai legali delle parti sulla materia del contendere e quindi chiedere

chiarimenti al Giudice sul quesito, in modo da partecipare attivamente alla sua formulazione. Più il quesito è chiaro e analitico, minori saranno le questioni che potranno sorgere in sede di operazioni peritali, viceversa un quesito ampio o generico permetterà ai CTP di avanzare eccezioni, magari anche allo scopo di ostacolare lo svolgimento della CTU. Se il CTU non può essere presente all'udienza fissata per il giuramento, deve comunicare eventuali impedimenti, se noti, al Giudice per consentire di differire l'udienza.

- 3) Il CTU deve studiarsi gli atti processuali delle parti. Tra il giuramento e la data dell'inizio delle operazioni peritali il CTU dovrebbe studiarsi i fascicoli di parte dei legali, per arrivare a tale incontro con i CTP preparato e potendo chiedere loro i chiarimenti del caso.
- 4) Dal CTU ci si attende che risponda compiutamente al quesito, senza omissioni o eccessi di delega, e senza alcuna valutazione giuridica non richiesta che possa condizionare il Giudice (a cui, solo, è rimessa la decisione della lite). Il CTU deve fornire una risposta motivata al quesito postogli, chiarendo nozioni tecniche, spiegando gli aspetti scientifici e motivando il proprio ragionamento. Il CTU, però, non deve mai compiere valutazioni di tipo giuridico (per es. interpretazione della legge), accertare l'esistenza o meno di norme e valutare i documenti agli atti. L'unica eccezione è rappresentata nel caso di leggi straniere: il Giudice può demandare al CTU l'accertamento di una norma straniera non recepita nell'ordinamento italiano, in quanto per lui non è una fonte di diritto ma un fatto che va accertato.
- 5) Alle operazioni possono partecipare le parti, i CTP e i legali. Normalmente, però, i legali non vi prendono parte, così come le parti prendono parte agli incontri solo se occorre ispezionare luoghi di causa nella loro disponibilità.
- 6) I legali si attendono che il CTU depositi la perizia nei termini originariamente concessi (in caso di proroga è opportuno avvisare gli avvocati della richiesta, del nuovo termine concesso e delle ragioni di tale proroga). Anche questo è un modo per velocizzare il processo, a volte rallentato da CTU molto lenti. Si ricorda che si può chiedere una sola proroga e prima della scadenza del termine originariamente concesso. E' educazione avvisare i legali dell'avvenuto deposito e inviare loro, magari via mail, la perizia depositata (cosa molto gradita per evitare le file in Cancelleria per il ritiro). Se il CTU deve fare avvisi alle parti, legittimi destinatari sono gli avvocati (ma è bene che li faccia anche ai CTP; viceversa non basta farli solo ai CTP). La CTU va depositata entro il termine fissato dal giudice e non entro la data di udienza successiva a quella in cui fu conferito l'incarico. In ogni caso in cui si chieda una proroga, comunque, è opportuno che il deposito dell'elaborato peritale non avvenga oltre l'udienza fissata dal Giudice all'udienza di giuramento, in modo che, a tale udienza, le parti già possano svolgere l'attività successiva al deposito della CTU e non chiedere un mero rinvio in attesa del deposito della stessa. Data già la lentezza dei processi, ci si attende che il CTU rispetti i termini senza chiedere proroghe o che queste, se richieste, trovino giustificazione nei fatti di causa (per es. la stagione non propizia per svolgere alcune indagini). Si ricorda che la

richiesta di proroga va motivata; in casi eccezionali si può chiedere una seconda proroga (occorre la sussistenza di motivi particolarmente gravi).

- 7) Qualora il CTU riesca a conciliare le parti (come spesso i quesiti gli chiedono), è opportuno che coinvolga i legali per la definizione degli aspetti formali della transazione e su come abbandonare la causa pendente. Viceversa qualora una delle parti o dei CTP facciano ostruzionismo alle operazioni peritali, il CTU è tenuto a mettere in evidenza tali aspetti nella perizia, che comunque andrà depositata nei termini. Se il quesito nulla dice, il CTU non deve esperire conciliazioni fra le parti. A volte può accadere che il CTU si accorga che sia un avvocato o un CTP a fomentare la lite, in questi casi sarebbe opportuno che il CTU effettui una proposta di conciliazione al tavolo cui chiede la presenza delle parti e dei procuratori. Appare opportuno che l'attività conciliativa sia posta in essere dal consulente dopo avere raggiunto un certo grado di conoscenza dei temi di indagine, in modo tale da poter sottoporre alle parti soluzioni alternative di componimento bonario della lite e non subito dopo aver accettato l'incarico, come prima attività (come avviene sovente). Talora, magari nell'intento di conciliare le parti, il consulente tende a mediare nel suo responso le opposte posizioni delle parti, rendendo una valutazione non aderente ai dati oggettivi, ma rispondente ad una finalità compromissoria; se tale tendenza è corretta nel tentativo di conciliazione, non lo è, una volta che il tentativo sia fallito, e debba depositarsi la relazione;
- 8) Nella formulazione della notula, il perito deve rispettare il tariffario. Spesso le notule sono assai elevate, pertanto quando con il cliente prima dell'inizio della causa si valuta se intraprenderla o meno, molti desistono per i costi di CTU (a volte anche 10.000 euro per prestazioni che un CTP fornisce per 1000-2000. Ciò avviene specie in cause dove è necessaria una strumentazione particolare, per es. termocamera o fonometro, che il CTU non possiede, quindi a sua volta si avvale di ausiliario, con conseguenza che il cliente si trova a dover pagare 2 professionisti invece che 1).
- 9) Nella redazione della perizia il CTU non deve dilungarsi su questioni pacifiche o non pertinenti, ma non deve nemmeno non affrontare tutti i punti sottopostigli: è necessario, dunque, un giusto bilanciamento delle varie parti della CTU. Quando i CTP inviano le loro osservazioni, che magari su alcuni punti confutano quelle del CTU, ci si attende che questi le valuti attentamente, rispondendo nella versione finale del suo elaborato, in modo esauriente sul perché non le ha tenute in considerazione oppure sul perché ha modificato la sua perizia tenendole in considerazione. E' importante, infatti, che il CTU non si senta offeso da tali critiche (qui starà anche ai CTP di formularle in maniera corretta, mentre a volte si vedono osservazioni che minano la professionalità del CTU), che dovrebbero investire l'oggetto della controversia e non altri aspetti e che le esamini, mentre molto spesso si vedono perizie finali dei CTU che ricalcano in tutto e per tutto la bozza inviata ai CTP, senza curarsi minimamente delle osservazioni mosse.
- 10) Spesso i CTU sono assai "altezzosi", sfoggiano le loro conoscenze tecniche e giuridiche e l'importanza del ruolo che svolgono e si dimostrano poco propensi a ascoltare i CTP e gli avvocati. Ciò non crea un clima di ascolto, fiducia, né porta a stimare il CTU ma non

porta nemmeno ad una buona perizia: il consulente dovrebbe ascoltare i CTP ed i legali, rispettando i rapporti fra le parti, perché così potrebbe cogliere le vere motivazioni della causa e le conseguenti reali aspettative delle parti, quindi potrebbe rendersi conto del vero quadro che ha davanti.

- 11) Pare banale ma per concludere è necessario ribadire che il CTU deve comportarsi con equilibrio, tenere le redini delle operazioni peritali e avere molta pazienza. Spesso, infatti, si trova ad operare con parti, CTP e legali in acceso conflitto fra loro e dovrà usare doti non solo tecniche ma soprattutto umane per evitare degenerazioni e riportare le operazioni nel loro giusto alveo.

4) RESPONSABILITA' DEL CTU e DEL CTP:

La premessa da cui occorre partire per parlare della responsabilità del CTU e del CTP è quella che sempre di più i processi sono “tecnici”, ossia il loro esito è per grandissima parte legato ad accertamenti e/o valutazioni tecniche e scientifiche di particolare complessità, che non sono alla diretta portata dei giuristi e che, quindi, sono demandati ai CTU. Il giudice e gli avvocati, così, sono necessariamente indotti ad affidare tali operazioni ai propri consulenti, con la conseguenza che, in molti casi, il contenuto degli atti di parte e delle sentenze oblitera e riproduce gli assunti, le argomentazioni e le conclusioni degli specialisti-consulenti.

Posto che il ruolo della CTU è sempre più centrale nel processo, anche la responsabilità che il CTU assume diventa sempre maggiore.

L'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta, nella misura in cui procura un danno è fonte di responsabilità sia del CTU che del CTP. Certo una consulenza errata ad opera del CTU è molto più grave di una ad opera del CTP perché il primo potrà orientare il magistrato verso orientamenti e conclusioni erronee recepite in una sentenza, mentre il CTP non ha tale potere. Pertanto, nonostante il CTU abbia l'obbligo di prestare il suo ufficio, egli deve rifiutare l'incarico ammettendo la sua specifica ignoranza sull'argomento del contendere ovvero la sua incapacità nella gestione dello stesso qualora ricorrano tali circostanze e il giudice lo abbia, ugualmente, nominato.

Il consulente tecnico d'ufficio è pubblico ufficiale e, di conseguenza, è soggetto da un punto di vista penale ai reati propri del P.U. dove soggetto leso è lo Stato-collettività dato che il CTU è ausiliario del giudice e i suoi reati sono contro l'amministrazione della giustizia: Falso in perizia

(art. 373 cp: reato del che dà parere mendace o afferma fatti non conformi al vero, e importa l'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione o dall'arte), Frode processuale (art. 374 cp: reato di chi immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone), omissione di atti d'ufficio (art. 328 cp), rifiuto di atti legalmente dovuti (art. 366 cp), l'omissione di denuncia (art. 361 cp), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale (artt. 476-80, 483), consulenza-patrocinio infedele (art. 380 cp) ecc.

Se durante le indagini emergono fatti tali da far ritenere l'esistenza di un reato perseguibile penalmente (per es. abuso edilizio), verificata con esattezza la sussistenza dello stesso il CTU ha l'obbligo di darne denuncia all'autorità giudiziaria competente (procura; non basta relazionare il giudice nella perizia che si andrà a depositare). Il mancato adempimento di tale atto, costituisce reato di omissione di atti d'ufficio per il CTU.

Ai fini della sussistenza della responsabilità civile del CTU è necessario che sia ravvisabile il nesso di causalità tra l'erronea valutazione delle questioni tecniche da parte del consulente e il danno, consistito nell'esito negativo del processo.

Questo vale anche per il CTP, in genere la responsabilità del CTP è molto evidente quando questi abbia redatto una perizia *ante causam* poi sconfessata dalla CTU e la parte, indotta a promuovere causa sulla scorta della perizia, risulti soccombente.

La responsabilità del CTP è più difficile da provare qualora si voglia sostenere che l'esito negativo del processo sia dipeso dalla negligenza del consulente in sede processuale (nel "contraddittorio tecnico").

In quest'ultimo caso, in altre parole, si assume che l'esito negativo del giudizio sia dipeso dal mancato o insufficiente apporto argomentativo del CTP a sostegno delle teorie tecnico-scientifiche, poste a fondamento della domanda dell'attore proprio su indicazione dello specialista.

In ogni caso, è evidente che la sussistenza del nesso causale sia accertabile solo mediante un giudizio di tipo "prognostico": tale nesso sarà ravvisabile ove si possa concludere che un contegno professionale diligente e perito del CTP avrebbe, nell'un caso, indotto la parte a desistere dall'azione giudiziaria e, nell'altro caso, prodotto come conseguenza l'esito vittorioso della vertenza. Si tratta di un giudizio ipotetico che, non essendo suscettibile di positivo riscontro diretto, pone un problema giuridico di individuazione del parametro, in riferimento al quale ritenere sussistente o meno il nesso causale tra l'omessa e/o erronea attività dello specialista ed il danno da soccombenza processuale.

Sul punto si applica ai CTP la giurisprudenza, più numerosa, che si rinviene per la responsabilità dell'avvocato, giurisprudenza dove si registra un'evoluzione: da una originaria impostazione, secondo cui si pretendeva "*la ragionevole certezza che gli effetti di quella sua diversa attività,*

ove svolta, avrebbero determinato l'esito vittorioso del processo" si è passati a considerare sufficiente il parametro della **probabilità**.

Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza sui CTU e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'albo) nei casi in cui il consulente non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale. Il procedimento disciplinare è iniziato su iniziativa del Presidente del Tribunale del procuratore della repubblica ovvero del rappresentante dell'ordine professionale cui appartiene il CTU .

Il procedimento si apre con una contestazione scritta dell'addebito, che viene formulata sempre dal Presidente del Tribunale e comunicata al CTU a mezzo notifica e dove vengono indicati, con precisione, gli addebiti mossi al CTU affinché questi possa far pervenire le sue difese nel termine che gli viene fissato. Se le giustificazioni si ritengono fondate, il tutto viene archiviato, sempre con provvedimento del Presidente del Tribunale, altrimenti il CTU viene convocato per fornire ulteriori chiarimenti orali all'esito dei quali viene disposta o l'archiviazione o l'irrogazione di una sanzione. Nel caso di irrogazione della sanzione il CTU può proporre reclamo entro 15 giorni.

Sono stati considerati illeciti disciplinari:

- 1) non avvisare dell'impossibilità a presenziare all'udienza di giuramento
- 2) il ritardo nel deposito della CTU
- 3) sospendere le operazioni peritali in attesa del pagamento del fondo spese
- 4) altri comportamenti che portino alla nullità della perizia (per es. non avvisare una parte delle operazioni peritali)

Quasi sempre le sanzioni disciplinari irrogate ai CTU attengono a ignoranza da parte di questi ultimi delle leggi processuali. Tale mancata conoscenza, tuttavia, non vale come scusa, perché come recita un adagio "*ignorantia legis non excusat*", e ciò è tanto più vero per un soggetto che entra nel processo con un ruolo ben preciso di ausiliario del giudice e che, quindi, dovrebbe conoscerne le regole e ad esse conformarsi. Questo è uno dei motivi per cui da molte parti si sottolinea la necessità di fare corsi simili al presente per coloro che intendono iscriversi all'albo dei CTU.

Occorre sottolineare che oltre al CTU propriamente inteso, vi sono altri "esperti" che non possono definirsi CTU perché ad essi non è affidato il compito di valutare o accertare fatti, ma solo di assistere il giudice nel compimento di singole attività.

Esempi di questo tipo sono il perito nell'esecuzione immobiliare, gli interpreti e i traduttori, il notaio incaricato delle operazioni divisionali, lo stimatore – che viene nominato dall'ufficiale giudiziario per valutare beni pignorati, ...

* * *

GLOSSARIO:

CTU: consulente tecnico di ufficio. Con tale termine si intende anche la perizia che lo stesso redige. Può definirsi come quell'ausiliario del giudice, indipendente e imparziale, esperto di un dato settore, a cui viene affidato dal giudice il compito di assisterlo per tutto il processo o per uno o più atti determinati, al fine di fornirgli conoscenze tecniche mancanti nel giudice necessarie per valutare o accertare un fatto.

CTP: consulente tecnico di parte, ausiliario tecnico della parte e del suo avvocato così come il CTU lo è del giudice.

ATP: accertamento tecnico preventivo, consulenza tecnica disposta fuori del processo o nel corso del processo ma prima che abbia avuto inizio l'istruttoria vera e propria.

PU: Pubblico ufficiale

Giudice Istruttore: Giudice che istruisce il processo, che poi passa in decisione al Collegio

Legislatore: colui che fa le leggi (in Italia il Parlamento)

Magistrato: qui usato come sinonimo di giudice

Tribunale: Giudice di primo grado

Corte di appello: Giudice di secondo grado

Iter di una causa: svolgimento della causa, inizia con la notifica dell'atto di citazione e si conclude con la sentenza del giudice

Cancelliere: ausiliario del Giudice (redige i verbali di udienza, vista gli atti depositati in Cancelleria, ...)

Contumace: parte che non si costituisce in giudizio, pertanto il processo prosegue in sua assenza

Attore: colui che promuove una causa

Convenuto: colui contro cui una causa è promossa

L.: legge

DPR: decreto presidente della Repubblica

DM: decreto ministeriale

c.c.: codice civile

c.p.: codice penale

c.p.c.: codice procedura civile

c.p.p.: codice procedura penale

disp. att.: disposizioni di attuazione

An debeatur: se (usato per indicare se è dovuto un risarcimento)

Quantum debeatur: (quanto: indica la cifra del risarcimento dovuto)

Estratto dal codice di procedura civile

Art. 51. Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione (1), o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. Ricusazione del giudice

Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere

la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Art. 61. Consulente tecnico

Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali

formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 62. Attività del consulente

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt.

441 e 463.

Art. 63. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64. Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono

richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35

del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Art. 191. (1) Nomina del consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo

183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 192 Astensione e ricusazione del consulente

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio,

intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di

ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 193 Giuramento del consulente

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni

affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Art. 194 Attività del consulente

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche

fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad

assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

195. (1) Processo verbale e relazione

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del

giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella

quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

27

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice

fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. *[La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.]*

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 196. (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente)

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Art. 197. (Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio)

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione

davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Art. 198. (Esame contabile)

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non

prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Art. 199. (Processo verbale di conciliazione)

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti

e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

Art. 200. (Mancata conciliazione)

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Art. 201. Consulente tecnico di parte

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Disposizioni di attuazione al codice di procedura civile

Art. 13. Albo dei consulenti tecnici

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.

Art. 14. Formazione dell'albo

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15. Iscrizione nell'albo

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.

Art. 16. Domande d'iscrizione

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. estratto dell'atto di nascita; 2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4. certificato di iscrizione all'associazione professionale; 5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Art. 17. Informazioni

A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Art. 18. Revisione dell'albo

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19. Disciplina

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.

Art. 20. Sanzioni disciplinari

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1. l'avvertimento; 2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3. la cancellazione dall'albo.

Art. 21. Procedimento disciplinare

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il

consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo ultimo comma.

Art. 22. Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.